

Intestazione uniforme – Enti

(testo aggiornato al 20 luglio 2005)

Premessa

Le intestazioni per gli enti costituiscono uno dei campi più complessi e ostici della catalogazione per autori, un campo che si presenta oggi sempre più problematico e variegato sia per il ventaglio dei materiali non librari da considerare sia per la crescente "fantasia" nelle denominazioni che gli enti stessi assumono. Si pensi, per esempio, ai problemi posti dai gruppi musicali e dagli studi fotografici, o ai nomi adottati negli ultimi tempi da forze politiche, associazioni o imprese.

La bozza di norme che presentiamo intende offrire una guida il più possibile dettagliata ed esauriente per trattare una varietà sempre maggiore di tipi di enti e di loro denominazioni, ampliando largamente le indicazioni fornite dalle RICA.

In particolare, la bozza si propone di fornire inizialmente una definizione rigorosa di cosa si debba intendere per ente ai fini catalografici e di illustrare le problematiche che riguardano il riconoscimento dei nomi e dei loro cambiamenti. Una particolare attenzione viene dedicata ai cambiamenti di denominazione che possono essere considerati "minori". Intestazioni separate che riflettono piccole variazioni del nome di un ente sono infatti generalmente un impaccio per la consultazione e per la gestione del catalogo, mentre l'utente che desidera circoscrivere la sua ricerca può in genere utilizzare più efficacemente una limitazione cronologica.

La bozza segue poi, per quanto possibile, lo stesso ordine e gli stessi criteri di preferenza adottati nel capitolo precedente sui nomi di persona. I criteri generali sono riassunti nel primo paragrafo (1. Scelta del nome), con carattere di norma generale, che rinvia alle problematiche più specifiche che caratterizzano questo campo: gli enti subordinati o collegati ad altri, gli enti territoriali e quelli religiosi – che per la loro complessità richiedono un'ampia esemplificazione – e infine gli enti a carattere occasionale (congressi, mostre, ecc.), che costituiscono per vari aspetti una categoria a sé e "di confine".

Per quanto riguarda la scelta fra più nomi o forme del nome di un ente e la formulazione dell'intestazione uniforme la bozza si ispira rigorosamente, come nel caso delle intestazioni per le persone, al rispetto della forma che l'ente stesso adopera in prevalenza nelle sue pubblicazioni (indipendentemente dalla sua coincidenza o differenza rispetto alla denominazione ufficiale).

Come si noterà, sono state decisamente ridimensionate le "forzature" o distorsioni che in passato si è cercato di applicare ai nomi di vari enti per ricondurli dentro uno schema uniforme (p.es., per gli atenei, l'espressione "Università degli studi" seguita da un nome di città come qualificazione). In pratica, le denominazioni usate da enti analoghi (università, accademie, camere di commercio, istituti e società storiche, aziende sanitarie locali, ecc.) tendono sempre più a variare nella forma, per l'autonomia di cui gli enti stessi godono, e la soluzione più pratica, oltre che più fedele, è quella di rispettare le singole denominazioni così come si presentano. Ne consegue, in particolare, il trattamento dei nomi di luogo come parte integrante del nome dell'ente, piuttosto che come qualificazione separata e normalizzata, molto più spesso di quanto non siamo stati finora abituati a fare (p.es., nelle RICA, per "Banco di Roma" o "Teatro stabile della città di Genova").

Norme più dettagliate ed esplicite sono offerte anche per la discriminazione, spesso delicata e sottile, fra gli enti subordinati da registrare direttamente sotto il loro nome e quelli che devono essere accompagnati dal nome dell'ente sovraordinato, senza dimenticare gli enti collegati ma non subordinati ad altri (p.es. le associazioni di amici, allievi o ex allievi, ecc.).

Per gli enti territoriali e quelli religiosi, oltre ad abbondare nell'esemplificazione, si sono preferite più largamente le denominazioni in forma diretta (p.es. per alcuni Stati preunitari, per le diocesi e le abbazie), pur nel rispetto del principio, accettato a livello internazionale, che prevede l'uso del nome geografico, quando applicabile, per le autorità territoriali. Riguardo a queste ultime,

è stato un po' ampliato l'impiego delle qualificazioni (p.es. per le Regioni), per una maggiore chiarezza e univocità nel significato delle intestazioni: queste infatti compaiono oggi in lunghe e fitte liste di voci, non sempre facili da interpretare, mentre nei cataloghi a schede l'intestazione compariva immediatamente seguita dalla descrizione bibliografica.

Oltre che per i nomi di luogo, indicazioni più dettagliate, accompagnate da numerosi esempi, sono fornite per problemi specifici di formulazione dell'intestazione: l'eventuale articolo iniziale, nomi o cognomi di persone, numeri ordinali, indicazioni di natura giuridica o di privilegio. Anche in questi casi si è seguito il principio di rispettare per quanto possibile la forma del nome così come effettivamente si presenta, provvedendo con i rinvii a facilitare la ricerca (p.es., dal cognome del titolare di una ditta, che non figuri in prima posizione nell'intestazione). Del resto, oggi i sistemi automatizzati permettono quasi sempre l'interrogazione tramite singole parole ed è quindi caduta l'esigenza, ancora molto sentita nelle RICA, di adottare intestazioni "semplificate" e più facili da rintracciare in uno schedario alfabetico (p.es. con l'omissione di iniziali puntate al principio del nome di un ente).

I rinvii, come si noterà, sono stati formulati con una certa larghezza, tenendo presente la loro funzione di "controllo", oltre che di aiuto per l'utente, nella realtà attuale che vede grandi cataloghi collettivi alimentati in maniera indipendente da numerosi catalogatori, non sempre adeguatamente preparati o non in condizioni adatte a compiere le necessarie verifiche. Nel catalogo di una singola biblioteca di medie o piccole dimensioni, gestito attentamente da un catalogatore esperto, alcuni dei rinvii indicati potranno quindi apparire superflui.

L'ultimo paragrafo della bozza, relativo ai Richiami o rinvii reciproci, accenna brevissimamente a una prospettiva di sviluppo dei cataloghi sulla quale vogliamo attirare l'attenzione. Le lunghe e dense liste di enti subordinati o collegati o di rinvii da forme gerarchizzate che incontriamo oggi nei grandi cataloghi cominciano a costituire un notevole impaccio per la ricerca. Appare molto attraente, di conseguenza, l'ipotesi di articolare maggiormente il sistema di accesso a questo tipo di informazioni: ad esempio, tramite liste limitate al primo elemento dell'intestazione (p.es. a voci come "Italia" o "Università degli studi di Firenze", senza sottointestazioni), che diano poi accesso in forma strutturata, attraverso una notizia di autorità o un meccanismo analogo, alle intestazioni per gli enti subordinati e ad altre intestazioni connesse (p.es. per denominazioni precedenti o successive, ma anche per enti in vario modo collegati). Del resto, mentre i sistemi automatizzati sono in grado di farci recuperare direttamente intestazioni complesse digitando due o tre parole, solo una buona strutturazione di queste intestazioni, anche su più livelli o "gradini", può aiutare l'utente a orientarsi riguardo a entità complesse e ad esplorare sistematicamente un insieme di voci.

Anche questa bozza, come la precedente dedicata alle intestazioni per le persone, richiederà ritocchi e ulteriori verifiche, e soprattutto una revisione complessiva al termine della redazione delle parti relative alla scelta delle intestazioni. Per alcuni paragrafi, come quelli che riguardano i congressi e le mostre, il rapporto tra le decisioni di scelta dell'intestazione e quelle di forma è particolarmente stretto, ma anche in altri casi emergono problematiche interdipendenti, che potranno essere valutate nella maniera migliore alla conclusione del lavoro.

Le osservazioni che perverranno su queste due parti saranno valutate e prese in considerazione dalla Commissione in una prossima revisione.

La Commissione si è data un programma di pubblicazione dei testi delle nuove RICA, che si articolerà con cadenza semestrale, sempre seguendo la prassi dell'uscita sul web. Alla conclusione della parte relativa alle *Intestazioni uniformi*, che comprenderà anche un capitolo sui titoli uniformi, seguiranno le parti dedicate alla scelta e alla descrizione: si prevede in tal modo di poter completare la prima bozza entro il 2007.

ENTI.....	4
0. Definizione e ambito di applicazione	4
0.1. Definizione	4
0.2. Nome dell'ente	5
0.3. Trasformazioni degli enti e cambiamenti di nome	6
0.3.1. Cambiamenti minori del nome	6
0.3.2. Cambiamenti del nome che danno origine a intestazioni distinte	7
1. Scelta del nome	9
1.1. Nome prevalentemente usato.....	9
1.1.1. Sigle e altre espressioni abbreviate	10
1.1.2. Intitolazioni o denominazioni particolari e indicazioni di luogo	11
1.2. Forme varianti di un nome.....	11
1.2.1. Forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi	11
1.2.2. Forme in lingue diverse	12
1.2.3. Forme con varianti grammaticali	13
1.2.4. Forme con varianti ortografiche	13
1.3. Enti subordinati o collegati ad altri enti.....	14
1.3.1. Enti subordinati registrati in forma autonoma	14
1.3.2. Enti subordinati registrati in forma gerarchizzata	15
1.3.3. Enti collegati ad altri enti.....	17
1.4. Enti territoriali	18
1.4.1. Scelta del nome geografico o della denominazione ufficiale o tradizionale	18
1.4.2. Qualificazioni degli enti territoriali	20
1.4.3. Cambiamenti di denominazione o di forma di governo	22
1.4.4. Organi di enti territoriali	23
1.5. Enti religiosi.....	26
1.5.1. Chiese cattoliche orientali e chiese ortodosse	28
1.5.2. Istituti di vita consacrata e religiosa	28
1.5.3. Circoscrizioni territoriali ecclesiastiche	30
1.5.4. Istituzioni religiose locali	31
1.5.5. Enti religiosi subordinati e organi di enti religiosi	32
1.5.6. Organi della Chiesa cattolica ed enti collegati	33
1.5.7. Concili, sinodi e assemblee di collettività religiose.....	34
1.6. Enti a carattere occasionale	35
1.6.1. Nome formale che identifica un ente a carattere occasionale.....	35
1.6.2. Scelta del nome o della forma del nome per un ente a carattere occasionale.....	36
1.6.3. Qualificazioni degli enti a carattere occasionale	36
2. Elementi del nome e loro ordine.....	37
2.1. Articoli iniziali	38
2.2. Nomi di persona nel nome di un ente	38
2.3. Indicazioni di natura giuridica o privilegio e altri elementi iniziali o finali del nome ...	39
2.4. Numeri nel nome di un ente.....	40
2.5. Indicazione del luogo o della sede	40
3. Qualificazioni	42
3.1. Qualificazioni che accompagnano un nome anche in assenza di omonimie	42
3.2. Qualificazioni per distinguere enti omonimi	42
3.2.1. Qualificazione della sigla con la forma per esteso del nome	42
3.2.2. Qualificazioni di luogo	43
3.2.3. Qualificazioni cronologiche.....	44
3.2.4. Qualificazioni tipologiche	44

4. Rinvii e richiami	45
4.1. Rinvii	45
4.2. Richiami o rinvii reciproci.....	45

ENTI

0. Definizione e ambito di applicazione

0.1. Definizione

Un ente è un'organizzazione, un'istituzione o un gruppo di persone anche a carattere temporaneo o occasionale che assume, ufficialmente o nelle sue attività, un particolare nome o denominazione con cui si identifica.

Sono compresi in questa definizione gli enti territoriali (autorità politiche e amministrative) e i loro organi, le collettività e le istituzioni religiose, le associazioni, i comitati e i collettivi, le fondazioni, le aziende, le imprese e le ditte anche individuali, i gruppi letterari, artistici e musicali, i congressi, le esposizioni, le fiere, i festival, le spedizioni scientifiche, etc., se corrispondono alla condizione indicata.

Italia

Italia. Ministero degli affari esteri

Toscana <Regione>

Parma e Piacenza <Ducato>

Chiesa cattolica

Diocesi di Anagni-Alatri

Convento dell'Osservanza <Bologna>

Concilio di Firenze <1439-1443>

Università degli studi di Roma La Sapienza

Università di Pisa. Dipartimento di filosofia

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

Monte dei paschi di Siena. Ufficio studi

Touring club italiano

Italia nostra

Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia

Fondazione Istituto Gramsci

Biennale di Venezia

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Comitato per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Raffaello

Missione archeologica italiana in Siria

Meeting per l'amicizia fra i popoli

Istituto geografico De Agostini

Gruppo 63

Quartetto italiano

The Beatles

Congresso internazionale di studi albanesi <18. ; 1992 ; Palermo>

Mostra internazionale d'arte cinematografica <54. ; 1997 ; Venezia>

0.2. Nome dell'ente

Non costituiscono una denominazione idonea a identificare un ente le espressioni descrittive o generiche.

i lavoratori della Biblioteca nazionale centrale di Firenze
corpo insegnante delle scuole elementari
studenti dell'Università di Bologna
alunne della Scuola normale femminile di Piacenza

La denominazione di un ente può essere costituita dai nomi o cognomi di uno o più dei suoi componenti, accompagnati da un'espressione che indichi la natura del gruppo o dell'organizzazione.

Rob Brown Trio
Duo pianistico Boneschi-Giacomazzi
Studio associato Martine Buysschaert & Francesca Malerba
Roesling Nakamura Architects

Un'espressione costituita solo dai nomi dei componenti di un gruppo, in forma completa o incompleta, si considera una denominazione idonea a identificare il gruppo stesso come ente se si presenta costantemente nella stessa forma ed è comunemente usata per designarlo. Quando l'espressione non si presenta in forma costante, o in caso di dubbio, i componenti si considerano come persone (o gruppi) distinti.

Peter, Paul & Mary <gruppo musicale>
(per la qualificazione vedi i par. 2.2 e 3.1)

Simon & Garfunkel <gruppo musicale>
(forma usata abitualmente nelle registrazioni musicali del duo costituito da Paul Simon e Art Garfunkel)

Gabetti & Isola <studio di architettura>

ma

Labèque, Katia
Labèque, Marielle
(le forme che figurano nelle pubblicazioni sono "Katia & Mirelle Labèque", "Katia et Mirelle Labèque", "Katia and Mirelle Labèque")

Dylan, Bob
The Band
(il musicista e il gruppo si presentano anche insieme come "Bob Dylan & The Band")

La denominazione di un ente può essere costituita soltanto da un nome di persona (il titolare o fondatore, un componente, un personaggio immaginario, etc.), non accompagnato da altre espressioni ma chiaramente riferito a un gruppo o a un'organizzazione¹.

Franco Sciardelli <editore>
Nicola Zanichelli <casa editrice>
Marlene Kuntz <gruppo musicale>

¹ Tuttavia, quando il nome assunto da due o più persone si presenta o è interpretato come uno pseudonimo collettivo, invece di riferirsi evidentemente a un gruppo o a un'organizzazione (complesso musicale, casa editrice o altro tipo di impresa, ecc.), si utilizzano le norme per l'Intestazione uniforme delle Persone (vedi il par. 1.1.2).

0.3. Trasformazioni degli enti e cambiamenti di nome

Un ente che subisce cambiamenti di funzioni, composizione, natura giuridica o forma istituzionale si registra sempre sotto la stessa intestazione se la sua denominazione rimane immutata o presenta solo cambiamenti minori.

Si considera invece una nuova e distinta entità se assume un nuovo nome, indipendentemente da altri cambiamenti nelle sue funzioni o nella sua natura.

0.3.1. Cambiamenti minori del nome

Si considerano cambiamenti minori del nome, che non comportano la creazione di più intestazioni uniformi distinte:

- a) i cambiamenti nell'ordine o disposizione di una o più parole che non comportino mutamenti sostanziali di significato;
- b) le variazioni grafiche o di ortografia;
- c) l'uso di segni o simboli invece di parole, o viceversa, di numeri arabi oppure romani, di numeri o date in cifre oppure per esteso;
- d) l'uso di forme abbreviate o sciolte, di forme al singolare o al plurale, di parole separate o unite (o legate da un trattino);
- e) l'aggiunta, soppressione o sostituzione di articoli, preposizioni, congiunzioni o segni di punteggiatura;
- f) l'aggiunta, soppressione o sostituzione di espressioni o sigle che indichino la forma giuridica (p.es. "associazione", "fondazione", "ONLUS", "s.p.a.") e di termini di privilegio o appartenenza (p.es. "reale", "statale", "comunale");
- g) l'aggiunta, soppressione o sostituzione di una intitolazione;
- h) il cambiamento della lingua (o delle lingue) della denominazione;
- i) se il nome dell'ente richiede una qualificazione di luogo (vedi il par. 3.2.2), il cambiamento della località in cui l'ente ha sede o del nome di una stessa località.

Dalle forme non adottate si fa rinvio quando possono costituire un accesso utile per la ricerca.

Associazione italiana biblioteche
(l'ente era denominato fino al 1960 Associazione italiana per le biblioteche)

Biblioteca statale di Lucca
(l'ente era denominato fino al 1967 Biblioteca governativa di Lucca)

Università di Pisa
x Università degli studi di Pisa
(l'ente ha assunto formalmente nel 1994 la forma breve, con la quale era già comunemente identificato)

Società napoletana di storia patria
x Deputazione napoletana di storia patria
(l'ente ha assunto per obbligo di legge, dal 1935 al 1946, la forma di Deputazione)

Biblioteca civica Attilio Hortis
x Biblioteca civica di Trieste
(denominazione precedente)

Biblioteca Classense
x Istituzione Biblioteca Classense
x Biblioteca comunale Classense
x Biblioteca comunale <Ravenna>

ma

Italia. Ministero della sanità

Italia. Ministero della salute

(le due denominazioni indicano un ambito di competenza molto simile ma il cambiamento riguarda l'elemento specifico del nome; per la forma della voce vedi il par. 1.4.4)

Fitzcarraldo s.r.l.

Fondazione Fitzcarraldo

(non si tratta di un cambiamento di nome della società ma di un nuovo ente collegato)

Si possono considerare cambiamenti minori anche i casi nei quali il nome di un organo o di un ufficio (vedi i par. 1.3.2 e 1.4.4) subisca variazioni frequenti, o di breve durata, che non rientrino nelle categorie sopra indicate ma non comportino differenze sostanziali di significato.

Roma <Provincia>. Assessorato pubblica istruzione e cultura

x Roma <Provincia>. Assessorato alla pubblica istruzione e ai problemi culturali

x Roma <Provincia>. Assessorato pubblica istruzione e problemi culturali

x Roma <Provincia>. Assessorato p. i. e problemi culturali

(forme varianti o usate in periodi diversi)

Umbria <Regione>. Ufficio per i beni e i servizi bibliotecari, archivistici e le attività dello spettacolo

x Umbria <Regione>. Ufficio per i beni e servizi bibliotecari, archivistici, per le attività dello spettacolo, sport e tempo libero

x Umbria <Regione>. Ufficio per i beni e servizi bibliotecari, archivistici e per le attività dello spettacolo

ma

Italia. Direzione generale delle accademie e biblioteche
(denominazione adottata dal 1926 al 1962)

Italia. Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura
(denominazione adottata dal 1962 al 1975)

Non comportano la creazione di più intestazioni distinte anche i casi nei quali, pur mutando la denominazione ufficiale o completa dell'ente, rimanga invariata l'espressione adottata come intestazione uniforme (p.es. la sigla o una forma d'uso corrente o convenzionale).

Aslib

(associazione bibliotecaria britannica che ha utilizzato, oltre alla forma breve, la denominazione per esteso Association of Special Libraries and Information Bureaux dalla fondazione al 1983 e The Association for Information Management dal 1983 in poi)

Italia

(forma d'uso corrente per indicare lo Stato italiano unitario, ufficialmente denominato Regno d'Italia dal 1861 al 1946 e Repubblica italiana dal 1946 in poi)

0.3.2. Cambiamenti del nome che danno origine a intestazioni distinte

Un ente che ha origine dalla trasformazione (o fusione, scissione, etc.) di uno o più enti preesistenti si considera una nuova e distinta entità se assume un nome diverso rispetto a quello dell'ente o degli enti preesistenti, indipendentemente dai cambiamenti di funzioni, natura giuridica, composizione o organizzazione.

Le intestazioni uniformi per enti in successione tra loro sono collegate con rinvii reciproci (vedi il par. 4.2).

Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche

(ente pubblico costituito con legge nel 1951 e trasformato nel 1975 in un istituto del Ministero per i beni culturali e ambientali)

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche

Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria

Accademia fiorentina di scienze morali La Colombaria
(denominazione precedente)

Università degli studi di Napoli L'Orientale

Istituto universitario orientale
(denominazione precedente)

Eurispes

ISPES
(denominazione precedente)

Italia. Ministero per i beni culturali e ambientali

Italia. Ministero per i beni e le attività culturali
(denominazione assunta dal 1998)

Italia. Ministero della pubblica istruzione
(denominazione assunta fino al 1929 e dal 1944 al 1999)

Italia. Ministero dell'educazione nazionale
(denominazione assunta dal 1929 al 1944)

Italia. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(denominazione assunta dal 1999)

Chiesa cattolica. Congregazione dell'Inquisizione
(denominazione fino al 1908)

x Chiesa cattolica. Congregazione della Santa romana e universale Inquisizione

x Congregazione dell'Inquisizione

x Congregazione della Santa romana e universale Inquisizione

x Congregatio Sanctae Romanae et universalis Inquisitionis

x Congregatio pro Sancta Inquisitione

x Inquisizione <Congregazione>

Chiesa cattolica. Congregazione del Sant'Offizio
(denominazione assunta dal 1908 al 1965)

x Congregazione del Sant'Offizio

x Congregazione del Santo Offizio

x Congregazione del Sant'Officio

x Congregazione del Sant'Uffizio

x Suprema sacra congregazione del Sant'Officio

x Congregatio Sancti Officii

x Suprema Sacra Congregatio S. Officii

x Sant'Uffizio

Per un ente che debba essere registrato in forma gerarchizzata (vedi il par. 1.3.2), è necessaria una nuova e distinta intestazione, anche se è rimasta invariata la sua denominazione particolare, quando cambia il nome di un ente sovraordinato che figura nell'intestazione stessa.

Italia. Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio studi

Italia. Ministero per i beni e le attività culturali. Ufficio studi

1. Scelta del nome

Come base dell'intestazione per un ente si usa il nome con il quale l'ente è comunemente identificato. Può trattarsi della denominazione ufficiale, di una sua variante o di un altro nome abitualmente usato dall'ente stesso, o di un'espressione di uso corrente o convenzionale, in forma estesa, abbreviata o in sigla.

Dalle forme non adottate si fanno gli opportuni rinvii (vedi il par. 4).

Il nome con cui un ente è comunemente identificato si determina di norma sulla base del nome che compare nelle sue pubblicazioni nella lingua originale².

Quando un ente è indicato nelle sue pubblicazioni con nomi diversi o in forme diverse, o è comunque identificato con più nomi, per l'intestazione:

- 1) si sceglie il nome usato più frequentemente (nome prevalente, vedi il par. 1.1);
- 2) tra forme varianti del nome (variazioni di sistema di scrittura o di lingua, grammaticali o ortografiche) si seguono i criteri di preferenza indicati nel par. 1.2.

Per enti che comportano problematiche particolari si danno ulteriori indicazioni:

- a) per gli enti subordinati o collegati ad altri enti vedi il par. 1.3;
- b) per gli enti territoriali e i loro organi vedi il par. 1.4;
- c) per gli enti religiosi vedi il par. 1.5;
- d) per i congressi, le esposizioni e altri enti a carattere occasionale vedi il par. 1.6.

1.1. Nome prevalentemente usato

Il nome con cui un ente è prevalentemente presentato nelle pubblicazioni in lingua originale è da accogliere come base dell'intestazione, anche quando non si tratta della denominazione ufficiale o della forma più completa del nome.

Quando le pubblicazioni di un ente si estendono per un lungo arco di tempo, senza cambiamenti di nome che diano origine a più intestazioni distinte, si preferisce la forma prevalente nelle pubblicazioni recenti.

Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani
(forma prevalente)
x Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani
(denominazione ufficiale)
x ABEI

Biblioteca civica di Rovereto
x Biblioteca civica Girolamo Tartarotti
(l'ente si presenta spesso con la forma breve, senza intitolazione)

Fondazione A. J. Zaninoni
(l'ente, intitolato all'imprenditore Angelo Jack Zaninoni, usa la forma puntata sia nella denominazione ufficiale che nelle pubblicazioni)

CGIL
x Confederazione generale italiana del lavoro
(la forma in sigla prevale nelle pubblicazioni recenti)

Centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre
(forma breve usata dall'ente stesso, denominato in precedenza Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni)

² Tra le pubblicazioni di un ente sono comprese quelle alle quali l'ente ha comunque collaborato o contribuito o che includono documenti o prodotti della sua attività. Per le opere nelle quali non è utilizzato il linguaggio (musicali, grafiche, ecc.) si tiene conto del nome che compare nelle pubblicazioni nella lingua del paese in cui l'ente opera o ha sede.

x Centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre di scienze matematiche e loro applicazioni
(denominazione ufficiale completa, non usata nelle pubblicazioni)

Fra le forme presenti in una stessa pubblicazione (p.es. l'unica prodotta o l'unica nota) si preferiscono, nell'ordine:

- a) quella presente nella fonte principale d'informazione rispetto a quelle che figurano in altre parti della pubblicazione;
- b) quella che figura nella formulazione di responsabilità piuttosto che come parte del titolo della pubblicazione, come indicazione di editore, nella serie, etc.;
- c) a parità di altre condizioni, quella che ha maggiore evidenza formale;
- d) se le diverse forme hanno pari evidenza, quella che si presenta per prima.

1.1.1. Sigle e altre espressioni abbreviate

1.1.1.1. Il nome scelto per l'intestazione uniforme può essere una sigla, un acronimo o altra espressione abbreviata, quando il suo uso è prevalente.

Istat

- x Istituto centrale di statistica
- x Istituto nazionale di statistica

Formez

- x Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno
- x Centro di formazione studi

Censis

- x Centro studi investimenti sociali
- x Fondazione Censis

Svimez

- x Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

FIAT

- x Fabbrica italiana automobili Torino

IRPET

- x Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

FAO

- x Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
- x Food and Agriculture Organization of the United Nations
- x Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
- x Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación
- x Nazioni Unite. FAO

Quando il nome per esteso e la sigla figurano abitualmente insieme nelle pubblicazioni, si tiene conto della forma che l'ente adopera preferibilmente per identificarsi (p.es. in altre parti delle pubblicazioni stesse) o, nel dubbio, della forma che compare per prima.

Quando l'ente si presenta alternativamente con la sola sigla o con la sola forma per esteso, senza che una delle due sia chiaramente prevalente, si preferisce la forma per esteso, in quanto più completa e meno soggetta ad omonimie.

Si fa rinvio dalle forme non adottate.

Società italiana di economia demografia e statistica
x S.I.E.D.S.

1.1.1.2. Le sigle si riportano secondo l'uso dell'ente stesso per quanto riguarda l'eventuale presenza di punti (o altri segni d'interpunzione) e l'impiego delle maiuscole per l'intera sigla o per una o più lettere (oltre la prima, che si dà di norma maiuscola). Gli eventuali spazi fra le lettere o gruppi di lettere si omettono. Nei casi dubbi i punti si omettono.

Ai fini dell'ordinamento e della ricerca la sigla con o senza punti viene considerata un'unica parola.

A.I.D.U. <Associazione italiana di diritto urbanistico>

AIDU <Associazione italiana docenti universitari>
(intestazione di rinvio a Associazione italiana docenti universitari)

Centro ambrosiano di solidarietà
x Ce.A.S.

Associazione Italia-Argentina
x AssIA

1.1.2. Intitolazioni o denominazioni particolari e indicazioni di luogo

Quando un ente usa alternativamente, per identificarsi, un'intitolazione (o un'altra denominazione particolare) oppure l'indicazione del luogo in cui ha sede, si adotta la forma prevalente, facendo rinvio dall'altra. Per la forma dell'indicazione di luogo vedi i par. 2.5 e 3.2.2.

Le virgolette che possono racchiudere l'intitolazione o un'altra denominazione si omettono.

Biblioteca comunale degli Intronati
x Biblioteca comunale di Siena
(forma usata meno frequentemente)

Biblioteca nazionale centrale di Roma
(forma prevalente nelle pubblicazioni recenti)
x Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II

1.2. Forme varianti di un nome

Sono considerate forme varianti di un nome quelle in alfabeti o sistemi di scrittura diversi, o in lingue diverse, e le variazioni grammaticali o ortografiche.

Dalle forme varianti non adottate si fanno rinvii quando la variazione è significativa per la ricerca (vedi il par. 4).

1.2.1. Forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi

I nomi in scritture diverse dall'alfabeto latino si danno, ove possibile, nella forma originale, traslitterata o trascritta quando opportuno³. Dalle forme tradotte o adattate in alfabeto latino si fanno rinvii.

Gosudarstvennaja biblioteka imeni Lenina
x Lenin State Library
x Biblioteca statale Lenin
x Biblioteca statale <Mosca>

Kokuritsu kindai bijutsukan <Tokio>

³ Nelle norme i nomi in scritture diverse dall'alfabeto latino sono presentati traslitterati o trascritti in alfabeto latino. Si raccomanda, se non si usa la scrittura originale, di seguire gli standard internazionali ISO di traslitterazione o trascrizione.

- x National Museum of Modern Art <Tokio>
- x Musée national d'art moderne <Tokio>
- x Tokyo kokuritsu kindai bijutsukan
- x Tokyo National Museum of Modern Art

1.2.2. Forme in lingue diverse

Quando un ente si presenta o è comunque noto con nomi in lingue diverse si osservano i criteri che seguono. Dalle forme non adottate si fanno rinvii.

1.2.2.1. Se l'ente si presenta comunemente con una forma italiana del proprio nome, questa viene preferita, anche quando non sia prevalente.

Nazioni Unite

- x United Nations
- x Nations Unies
- x Organizzazione delle Nazioni Unite
- x ONU
- x UNO

Ufficio internazionale del lavoro

- x Bureau international du travail
- x International Labour Office
- x BIT
- x ILO

Commissione delle Comunità europee

- x Commission of the European Communities
- x Commission des communautés européennes
- x Comunità europee. Commissione

Corte di giustizia delle Comunità europee

- x Court of justice of the European Communities
- x Cour de justice des communautés européennes
- x Tribunal de justicia de las comunidades europeas
- x Comunità europee. Corte di giustizia

Bolzano

- x Bozen
- x Stadtgemeinde Bozen

Biblioteca regionale di Aosta

- x Bibliothèque regionale d'Aoste

ma

Schweizerische Landesbibliothek

- x Biblioteca nazionale svizzera
(la forma italiana non è comunemente usata)
- x Bibliothèque nationale suisse

1.2.2.2. In mancanza di una forma italiana comunemente usata dall'ente stesso, si adotta la forma nella lingua prevalentemente usata nelle sue pubblicazioni.

International Federation of Library Associations and Institutions

(l'ente non usa una forma italiana e pubblica prevalentemente in inglese)

- x Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques
- x IFLA
- x FIAB

1.2.2.3. Per gli enti di carattere internazionale e per quelli di paesi e aree bilingui o multilingui, che usino abitualmente due o più forme in lingue diverse, si sceglie secondo il seguente ordine di preferenza: inglese, francese, spagnolo, tedesco, altre lingue in alfabeto latino.

International Council on Archives
x Conseil international des archives
x Consiglio internazionale degli archivi
(la forma italiana non è usata comunemente)

National Library of Canada
x Bibliothèque nationale du Canada

National Gallery of Ireland
x Gailearaí Náisiúnta na hÉireann

1.2.2.4. Per gli enti di carattere nazionale che usino nelle loro pubblicazioni più lingue, fra le quali quella del paese in cui hanno sede, si preferisce di norma quest'ultima.

Rijksuniversiteit te Leiden. Bibliotheek
(l'ente usa spesso una forma del nome in inglese, Leiden University Library o Library of Leiden University)
x Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden
x Leiden University Library
x Leiden University. Library
x Academia Lugduno Batava. Bibliotheca

1.2.2.5. Tra la forma in dialetto o nella lingua di una minoranza etnica e la forma nella lingua ufficiale del paese si preferisce di norma quest'ultima.

Società filologica friulana
x Societât filologjche furlane

1.2.3. Forme con varianti grammaticali

Se il nome di un ente è in una lingua che ammette varianti di declinazione si adotta la forma al nominativo. Se presenta altre varianti grammaticali si adotta la forma prevalentemente usata nelle pubblicazioni.

Kunsthistorisches Institut in Florenz
(nelle pubblicazioni l'ente può figurare nella forma al genitivo: p.es. *Katalog des Kunsthistorischen Instituts in Florenz*)
x Istituto germanico di storia dell'arte di Firenze
x Istituto tedesco di storia dell'arte di Firenze

Academia Latinitati fovendae
(nelle pubblicazioni l'ente può figurare nella forma al genitivo: p.es. *Academiae Latinitati fovendae acta*)

1.2.4. Forme con varianti ortografiche

Se il nome di un ente presenta varianti nella grafia si preferisce la forma che prevale nell'uso recente. Dalle forme non adottate si fanno rinvii.

Deputazione di storia patria per le province parmensi
x Deputazione di storia patria per le provincie parmensi
(forma usata in alcune pubblicazioni meno recenti)

Se il nome di un ente presenta una o più parole in forma abbreviata, si può fare rinvio dalla forma per esteso.

St. Paul Baptist Church <Gary>
x Saint Paul Baptist Church <Gary>

1.3. Enti subordinati o collegati ad altri enti

Un ente si considera subordinato o collegato a un altro ente quando ne dipende, come un organo, sezione, etc., oppure è costituito in riferimento ad esso. Per gli organi di enti territoriali vedi il par. 1.4.4.

Il nome di un ente subordinato o collegato a un altro ente può incorporare il nome dell'ente sovraordinato, può presentarsi da solo o essere accompagnato (di solito preceduto) dal nome dell'ente sovraordinato.

L'intestazione per un ente subordinato o collegato a un altro ente può avere come base il suo nome, se sufficiente a identificarlo, oppure può essere costituita dal nome dell'ente sovraordinato seguito da quello dell'ente subordinato (sottointestazione). In questo caso, il nome dell'ente sovraordinato e quello dell'ente subordinato sono separati da un segno di punteggiatura convenzionale⁴.

Non si considerano indicazioni di un ente subordinato le espressioni che menzionano genericamente un settore di un ente o un suo ufficio, o materiale che gli appartenga (p.es. l'archivio o un particolare fondo), senza identificare un ente o organo effettivamente costituito.

Lendinara
(l'espressione "Archivio storico del Comune di Lendinara" che compare nel titolo di una pubblicazione non identifica un organo dell'ente)

Biblioteca nazionale centrale di Roma
(l'espressione "sezione Braille" che compare nel titolo di una pubblicazione non corrisponde a un organo effettivamente costituito)

ma

Archivio storico capitolino
x Archivio Capitolino
x Roma. Archivio storico capitolino

Archivio storico diocesano di Sassari
x Diocesi di Sassari. Archivio storico

Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux. Archivio contemporaneo
x Archivio contemporaneo A. Bonsanti

1.3.1. Enti subordinati registrati in forma autonoma

L'intestazione per un ente subordinato a un altro ente ha come base il suo nome se questo è sufficiente a identificarlo con chiarezza anche quando non è accompagnato dal nome dell'ente sovraordinato.

Si fa rinvio dal nome strutturato in forma gerarchizzata e dalle altre forme con cui l'ente si presenta.

Istituto per la documentazione giuridica

⁴ In mancanza di un segno convenzionale internazionalmente accettato, gli esempi utilizzano semplicemente il punto. In alcuni sistemi, fra i quali in particolare il Servizio bibliotecario nazionale, si impiegano i due punti, preceduti e seguiti da uno spazio.

x Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto per la documentazione giuridica
x IDG

(il nome dell'ente si presenta generalmente accompagnato da quello dell'ente sovraordinato, o nella forma "Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche", ma il nome dell'ente sovraordinato non è necessario alla sua identificazione)

Centro studi per la storia comparata delle società rurali in età contemporanea
x Università degli studi di Napoli. Centro studi per la storia comparata delle società rurali in età contemporanea

(in questo esempio e nei successivi il nome dell'ente superiore non è necessario all'identificazione dell'ente subordinato)

Gran Loggia nazionale dei liberi muratori d'Italia
x Grande Oriente d'Italia. Gran Loggia nazionale dei liberi muratori d'Italia

Wren Library <Lincoln>
(la qualificazione è necessaria per distinguere questa biblioteca da quella omonima che appartiene al Trinity College di Cambridge)
x Lincoln Cathedral. Wren Library

Dag Hammarskjöld Library
x Nazioni Unite. Dag Hammarskjöld Library

1.3.2. Enti subordinati registrati in forma gerarchizzata

1.3.2.1. L'intestazione per un ente subordinato è in forma gerarchizzata quando la sua denominazione non è sufficiente da sola a identificarlo con chiarezza, essendo costituita da espressioni descrittive (del tipo di attività o funzione, del settore, della circoscrizione territoriale, etc.) o da identificativi (p.es. un numero o una lettera) che si ripetono o possono ripetersi comunemente in più enti diversi, dello stesso genere o di genere affine. La denominazione dell'ente subordinato, nelle sue pubblicazioni, si presenta di solito accompagnata da quella dell'ente sovraordinato.

Si fa rinvio dal nome dell'ente subordinato quando può costituire un accesso utile per la ricerca.

In particolare, si registrano in forma gerarchizzata gli enti subordinati che rispondano a uno dei seguenti criteri:

a) il nome è costituito da soli termini generici, da un'indicazione di sede o circoscrizione territoriale o da un identificativo numerico (o analogo), anche in combinazione fra loro; in mancanza di un termine che indichi la ripartizione, però, gli identificativi numerici e le indicazioni geografiche si riportano come qualificazioni;

Istituto superiore di sanità. Biblioteca

Banco di Napoli. Archivio storico
x Archivio storico del Banco di Napoli

Partito socialista italiano. Direzione nazionale

CONI. Comitato regionale piemontese

Associazione italiana biblioteche. Sezione Lazio

Italia nostra. Sezione di Bolzano

Istituto di analisi relazionale. Sede di Padova e Verona

Rotary international. Distretto 211.

ma

British Council <Milano>

(in mancanza di un'espressione che indichi l'ente subordinato – p.es. "Sede" o "Ufficio" – l'intestazione non può assumere forma gerarchizzata)

Comitato di liberazione nazionale <Bassano del Grappa>

CGIL <Toscana>

x CGIL regionale toscana

x CGIL Toscana

b) il nome contiene un termine che per definizione implica subordinazione (Dipartimento, Divisione, Direzione, Delegazione, Sezione, Settore, Ripartizione, etc., o i loro equivalenti in altre lingue);

Società chimica italiana. Divisione di chimica fisica

Università degli studi di Bologna. Dipartimento di sociologia

Scuola normale superiore. Classe di scienze

Confindustria. Direzione rapporti economici

c) il nome è costituito da un termine usato spesso, anche se non esclusivamente, per enti subordinati (Commissione, Consiglio, Comitato, Servizio, Ufficio, Laboratorio, Facoltà o altre articolazioni delle università, etc., o i loro equivalenti in altre lingue), accompagnato da espressioni che indicano una funzione, una ripartizione o un settore d'attività e che ricorrono o possono ricorrere comunemente in altri enti dello stesso tipo; queste espressioni possono presentarsi anche da sole, senza un termine che indichi il tipo di organo o ufficio;

Banca d'Italia. Servizio studi

Unioncamere. Ufficio per l'attività legislativa e le relazioni istituzionali

Associazione italiana biblioteche. Commissione nazionale Biblioteche pubbliche (l'ente subordinato non ha omonimi ma indica un settore d'attività usuale per un'associazione bibliotecaria e non verrebbe identificato con chiarezza dalla sua sola denominazione particolare, normalmente accompagnata dal nome dell'organizzazione di cui fa parte)

Università cattolica del Sacro Cuore. Facoltà di medicina e chirurgia

Università degli studi di Roma La Sapienza. Scuola speciale per archivisti e bibliotecari (l'ente subordinato rientra nell'articolazione ordinaria delle università, anche se non vi sono strutture omonime in altri atenei)

x Scuola speciale per archivisti e bibliotecari <Roma>

Università degli studi di Pisa. Centro linguistico interdipartimentale (strutture con questo nome, o sue varianti, sono comunemente presenti negli atenei)

x Centro linguistico interdipartimentale <Pisa>

ma

Servizio geologico nazionale

x Italia. Servizio geologico nazionale
x Servizio geologico d'Italia

1.3.2.2. Quando un ente subordinato usa un nome che incorpora quello dell'ente sovraordinato, i criteri indicati si applicano alla sola denominazione particolare dell'ente subordinato.

Seminario vescovile <Trieste>. Biblioteca
x Biblioteca del Seminario vescovile di Trieste
(forma con cui l'ente si presenta abitualmente)

Italia. Senato. Biblioteca
x Biblioteca del Senato della Repubblica
x Biblioteca del Senato del Regno
(l'ente si presenta generalmente come Biblioteca del Senato della Repubblica, in precedenza Biblioteca del Senato del Regno, oppure come Biblioteca del Senato. Per la forma dell'esempio vedi anche il par. 1.4.4)

1.3.2.3. In una successione gerarchica si registrano i soli elementi necessari a identificare l'ente subordinato. Si fa rinvio dalla forma, o forme, che comprendono gli elementi omessi.

Università degli studi di Genova. Istituto di filologia classica
x Università degli studi di Genova. Facoltà di lettere e filosofia. Istituto di filologia classica
(l'indicazione della Facoltà non è necessaria per identificare l'Istituto)

Università degli studi di Napoli. Dipartimento di ingegneria elettrica
x Università degli studi di Napoli. Polo delle scienze e delle tecnologie. Facoltà di ingegneria. Dipartimento di ingegneria elettrica
(formulazione usata in pubblicazioni dell'ente)
x Università degli studi di Napoli. Facoltà di ingegneria. Dipartimento di ingegneria elettrica

1.3.3. Enti collegati ad altri enti

Un ente costituito e denominato con riferimento a un altro o ad altri enti (p.es. perché composto di persone che appartengono a qualche titolo all'altro ente, come dipendenti o allievi, oppure perché istituito congiuntamente da più enti) si registra direttamente sotto il suo nome, quando questo è sufficiente a identificarlo.

Si registra invece in forma gerarchizzata quando il suo nome è generico, comune ad enti analoghi, e si presenta accompagnato da quello dell'ente collegato ma non unito ad esso.

Si fa rinvio dalla forma non adottata.

Associazione allievi ed ex allievi della Scuola vaticana di biblioteconomia
x Scuola vaticana di biblioteconomia. Associazione allievi ed ex allievi

Associazione ex allievi Scuola superiore S. Anna
(nome con cui l'ente si presenta nelle sue pubblicazioni)
x Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna. Associazione ex allievi

Associazione Amici della Scala
x Amici della Scala
x Teatro alla Scala. Associazione Amici

Amici della Biblioteca di Crescentino
x Biblioteca civica di Crescentino. Amici della Biblioteca

Bibliographical Society of the University of Virginia

(la Società non è un'articolazione dell'Università)
x University of Virginia. Bibliographical Society

Quartetto della Società cameristica italiana
x Società cameristica italiana. Quartetto

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
x Teatro dell'Opera di Roma. Orchestra

Consiglio di fabbrica del Donegani
(l'ente si presenta in questa forma, sufficiente a identificarlo)
x Istituto di ricerche Guido Donegani. Consiglio di fabbrica

Commissione CNEN-ENEL per lo studio dei problemi sismici connessi con la realizzazione di impianti nucleari
x CNEN. Commissione per lo studio dei problemi sismici connessi con la realizzazione di impianti nucleari
x ENEL. Commissione per lo studio dei problemi sismici connessi con la realizzazione di impianti nucleari

1.4. Enti territoriali

Per enti territoriali (o autorità territoriali), ai fini catalografici, si intendono gli enti che esercitano funzioni di governo o amministrative, piene o limitate, su un determinato territorio, o dichiarano di esercitarle.

Sono compresi nella definizione gli Stati e le autorità politiche o amministrative regionali e locali (province, comuni o municipalità, contee, comunità montane, distretti, dipartimenti, etc.), secondo gli ordinamenti dei diversi paesi.

1.4.1. Scelta del nome geografico o della denominazione ufficiale o tradizionale

Gli Stati e gli altri enti territoriali si registrano, quando possibile, sotto il nome geografico correntemente usato per indicarli e che generalmente fa parte della loro denominazione ufficiale o completa. Il nome geografico indica di solito il territorio su cui l'ente esercita le sue funzioni, o una parte di questo territorio, ma può essere anche il nome della capitale o capoluogo, o di un fiume, una catena montuosa o altra entità geografica da cui l'ente prenda nome.

Si preferisce però la denominazione ufficiale o tradizionale dello Stato, o altro ente territoriale, se essa è l'unica o comunque la più idonea a identificarlo in maniera chiara e corretta.

Il nome geografico e la denominazione dello Stato, o altro ente territoriale, si danno nella forma italiana, se questa è comunemente usata, o altrimenti nella lingua del paese.

Per distinguere enti che verrebbero rappresentati da una stessa espressione geografica o da una stessa denominazione, o per identificare più chiaramente l'ente territoriale a cui l'intestazione si riferisce, si aggiungono appropriate qualificazioni (vedi il par. 1.4.2).

Si fa rinvio dalle forme non adottate in italiano e, per quanto possibile, nella lingua originale.

Italia
x Repubblica italiana
x Regno d'Italia <1861-1946>
x Italia <Regno ; 1861-1946>
x Italia <Repubblica ; 1946- >

Austria
x Republik Österreich
x Österreich

Belgio

x Royaume de Belgique
x Koninkrijk België
x Belgique
x België

Messico
x Mexico
x Estados Unidos Mexicanos

San Marino <Repubblica>
x Repubblica di San Marino

Napoli <Regno>
x Regno di Napoli
(in questo caso e nel successivo l'ente è comunemente identificato tramite l'espressione geografica che fa parte della denominazione, anche se il suo territorio era molto più vasto)

Venezia <Repubblica>
x Repubblica di Venezia

Due Sicilie <Regno>
(in questo caso e nel successivo le espressioni geografiche che fanno parte del nome, anche se atipiche, sono comunemente usate per indicare i relativi enti territoriali)
x Regno delle Due Sicilie

Lombardo-Veneto <Regno>
x Regno Lombardo-Veneto

California
x State of California

Città del Vaticano
(la sola espressione "Vaticano" non identificherebbe chiaramente lo Stato)
x Vaticano <Stato>
x Stato Città del Vaticano
x Status Civitatis Vaticanae

Milano
(il nome geografico indica l'attuale amministrazione comunale e le amministrazioni cittadine che l'hanno preceduta)

Città di Castello

Buenos Aires
x Ciudad autónoma de Buenos Aires

ma

Stati Uniti d'America
(l'espressione geografica che fa parte del nome non è idonea a identificare correttamente lo Stato)
x United States of America
x USA

Unione Sovietica
x URSS
x Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

x Sojuz Sovetskikh Socialisticeskih Respublik
x SSSR
x CCCP

Repubblica Dominicana
(non esiste un nome geografico col quale si possa designare l'ente territoriale)
x República Dominicana

Stato pontificio
x Stato della Chiesa
x Stati della Chiesa

Sacro Romano Impero

Impero ottomano

Province Unite

Repubblica sociale italiana
(l'espressione geografica che fa parte della denominazione dello Stato non è idonea ad indicarlo in modo chiaro e corretto)

Regno d'Italia <1805-1814>
(in questo caso e nel successivo l'espressione geografica, che indica un territorio molto più ampio, non sarebbe appropriata)
x Italia <Regno ; 1805-1814>

Repubblica italiana <1802-1805>
x Italia <Repubblica ; 1802-1805>

Repubblica cisalpina

Repubblica napoletana
(la denominazione dell'ente, anche se vi è compresa un'espressione geografica, è la più idonea a identificarlo con chiarezza)
x Repubblica partenopea
x Napoli <Repubblica>

Repubblica ligure
(l'espressione geografica non è usata per indicare questo ente territoriale)
x Liguria <Repubblica>

1.4.2. Qualificazioni degli enti territoriali

Quando l'intestazione per un ente territoriale è costituita dal nome geografico si aggiunge di norma una qualificazione, possibilmente in italiano, che indica il tipo di autorità e fa in genere parte della sua denominazione ufficiale o completa.

Non si aggiungono qualificazioni, però, alle espressioni che corrispondono agli Stati moderni e contemporanei e ai nomi delle città, quando stanno a indicare la relativa amministrazione comunale, municipalità, etc.

Ossola <Repubblica>
(anche se non vi sono altri enti territoriali identificabili con la stessa espressione geografica, la qualificazione chiarisce a quale ente l'intestazione fa riferimento)
x Repubblica dell'Ossola
x Repubblica della Val d'Ossola

Sicilia <Regione>
x Regione siciliana
x Regione Sicilia

Sardegna <Regione autonoma>
x Regione autonoma della Sardegna
x Regione Sardegna

Valle d'Aosta <Regione autonoma>
x Vallée d'Aoste <Regione autonoma>
x Regione autonoma Valle d'Aosta
x Région autonome Vallée d'Aoste

Foggia <Provincia>
x Amministrazione provinciale di Capitanata

Trento <Provincia autonoma>
x Provincia autonoma di Trento

Agrigento <Provincia>
x Provincia regionale di Agrigento

Forlì-Cesena <Provincia>

Mugello <Comunità montana>
x Comunità montana del Mugello
x Comunità montana Mugello

Roma <Governatorato>
x Governatorato di Roma

Firenze <Repubblica>
x Repubblica fiorentina

Savoia <Ducato>
x Ducato di Savoia

Bologna <Legazione>
x Legazione di Bologna

Tevere <Dipartimento>
x Dipartimento del Tevere

Ticino <Cantone>
x Canton Ticino
x Cantone Ticino
x Cantone del Ticino
x Repubblica e Cantone del Ticino

Catalogna <Comunità autonoma>
x Catalunya
x Cataluña
x Generalitat de Catalunya
x Generalidad de Cataluña
x Comunitat autònoma de Catalunya

Cheshire <Contea>

x County of Cheshire
x Chester <Contea>

Alpes-Maritimes <Dipartimento>
x Département des Alpes-Maritimes
x Alpi Marittime <Dipartimento>
x Dipartimento delle Alpi Marittime

Baviera <Land>
x Bayern <Land>
x Freistaat Bayern

Quando è necessario per distinguere intestazioni uguali, anche di rinvio, o intestazioni che possono risultare ambigue, si aggiungono, a seconda dei casi, una qualificazione cronologica o l'indicazione della regione o dello Stato nel quale l'ente territoriale è compreso.

Repubblica romana <1798-1799>
Repubblica romana <1849>

Toscana <Governo provvisorio ; 1849>
Toscana <Governo provvisorio ; 1859-1860>

Sicilia <Governo provvisorio ; 1848-1849>
(è opportuno aggiungere l'indicazione cronologica, anche se nel catalogo non vi sono omonimie, per la genericità della prima qualificazione, che potrebbe riferirsi ad autorità diverse da distinguere fra loro)

Cambridge
Cambridge <Massachusetts>

1.4.3. Cambiamenti di denominazione o di forma di governo

Quando lo Stato, o altro ente territoriale, è rappresentato dal nome geografico, non si tiene conto degli eventuali cambiamenti della forma di governo in periodi successivi, anche se riflessi nella sua denominazione ufficiale o completa.

Francia
(intestazione usata sia per il Regno di Francia fino al 1792, sia per le forme di Stato e di governo che si sono succedute fino ad oggi)
x France
x République française
x Empire français
x Impero francese

Si stabiliscono invece intestazioni uniformi distinte quando il nome geografico non è più idoneo a rappresentare l'ente territoriale, perché mutato, soppresso o utilizzato da più enti diversi.

Inghilterra
x England
Gran Bretagna
(intestazione usata per il periodo successivo al 1707, data dell'unione fra Inghilterra e Scozia)
x Regno Unito
x Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
x Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
x Great Britain

x United Kingdom
x United Kingdom of Great Britain and Ireland
(denominazione adottata dal 1801 al 1927)
x United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(denominazione adottata dal 1927)

Egitto
Repubblica araba unita
(denominazione adottata dal 1958 al 1971)

Sri Lanka
x Shri Lanka
x Sri Lanka Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya
Ceylon
(nome dell'ex colonia britannica sino al 1972)

Germania
(intestazione usata per lo Stato tedesco fino alla fine della seconda guerra mondiale e dal 1990 in poi)

x Deutschland
x Bundesrepublik Deutschland <1990- >

Germania <Repubblica federale>
(intestazione usata per lo Stato della Germania occidentale nel periodo dal 1949 al 1990)

x Repubblica federale di Germania
x Repubblica federale tedesca
x Bundesrepublik Deutschland <1949-1990>
x Deutschland <Bundesrepublik>
x R.F.T.

Germania <Repubblica democratica>
(intestazione usata per lo Stato della Germania orientale nel periodo dal 1949 al 1990)

x Repubblica democratica tedesca
x Deutsche Demokratische Republik
x Deutschland <Demokratische Republik>
x R.D.T.
x D.D.R.

1.4.4. Organi di enti territoriali

1.4.4.1. Si considerano organi di enti territoriali, ai fini catalografici, gli enti, organi o uffici tramite i quali uno Stato o un altro ente territoriale esercita funzioni legislative, amministrative, giudiziarie, militari o diplomatiche (p.es. assemblee costituenti e parlamenti, ministeri e loro uffici, corti e tribunali, forze armate e corpi militari, ambasciate e consolati, e gli organi analoghi delle amministrazioni regionali e locali).

Non sono invece considerati organi di enti territoriali, ai fini catalografici, gli enti creati o controllati da un ente territoriale che esercitano funzioni diverse da quelle indicate, p.es. educative o culturali, scientifiche o tecniche, sanitarie o sociali, religiose, industriali o commerciali (scuole e università, biblioteche e musei, teatri, ospedali, chiese, banche e aziende pubbliche, etc.). Anche su queste attività, tuttavia, può esercitare funzioni amministrative un organo di ente territoriale (p.es. un ministero o assessorato all'istruzione, alla cultura o alla sanità).

Biblioteca comunale di Palermo
(non si tratta di organo amministrativo del Comune di Palermo)

Italia. Corte costituzionale. Biblioteca
(la Biblioteca della Corte costituzionale non è un organo di ente territoriale secondo la definizione sopra riportata, ma non avendo una propria denominazione sufficiente ad

identificarla si registra in forma gerarchizzata, come indicato al par. 1.3.2, sotto il nome dell'organo a cui appartiene)

1.4.4.2. L'intestazione per un organo di un ente territoriale è costituita dal nome dell'ente territoriale a cui l'organo appartiene, nella forma adottata come intestazione uniforme, seguito dal nome dell'organo stesso (sottointestazione). Il nome dell'organo si riporta nella lingua del paese, se facilmente accertabile.

Si fa rinvio dal nome dell'organo, qualificato con il nome del relativo ente territoriale quando non è superfluo.

Italia. Parlamento
x Parlamento italiano

Italia. Camera dei deputati
x Camera dei deputati <Italia>
x Italia. Parlamento. Camera dei deputati

Italia. Presidenza della Repubblica
x Presidenza della Repubblica italiana
(forma usata dall'ente)

Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri
x Presidenza del Consiglio dei ministri <Italia>

Italia. Esercito
x Esercito italiano

Italia. Prefettura di Roma
x Prefettura di Roma
x Roma <Prefettura>

Francia. Armée d'Italie
x Armée d'Italie

Francia. Ambassade <Roma>
x Ambassade de France en Italie
x Ambassade de France <Roma>

Messico. Embajada ante la Santa Sede
x Messico. Ambasciata presso la Santa Sede
(forma usata in una pubblicazione dell'ente)

Sardegna <Regno>. Corte di cassazione
x Corte di cassazione <Regno di Sardegna>
x Corte di cassazione subalpina

Germania. Wehrmacht
x Wehrmacht <Germania>

Belgio. Ministère des affaires économiques
x Ministère des affaires économiques <Belgio>

Milano <Ducato>. Magistrato ordinario
x Magistrato ordinario dello Stato di Milano
x Magistrato delle Regie Ducali Entrate Ordinarie <Milano>

Forlì. Magistrato dei novanta pacifici
x Magistrato dei novanta pacifici <Forlì>

Roma. Maestri giustizieri
(l'organo è comunemente identificato con l'espressione che indica i titolari invece della magistratura)
x Maestri giustizieri di Roma

Milano. Ripartizione decentramento
x Ripartizione decentramento <Milano>

Puglia <Regione>. Assessorato alla sanità
x Assessorato alla sanità <Puglia>

Sicilia <Regione>. Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa
x Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa

Lombardia <Regione>. Direzione generale cultura

Emilia-Romagna <Regione>. Ufficio relazioni con il pubblico

1.4.4.3. Un organo subordinato a un altro organo si registra sotto il suo nome, preceduto direttamente dall'intestazione del relativo ente territoriale, se il nome è sufficiente ad identificarlo. Si fa rinvio dalla forma gerarchica completa.

Se il nome dell'organo è insufficiente a identificarlo con chiarezza, si inserisce nell'intestazione anche il nome dell'organo immediatamente sovraordinato.

Italia. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
x Italia. Parlamento. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
x Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari <Italia>
x Commissione parlamentare antimafia <Italia>

Italia. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
(l'indicazione del Ministero o del Dipartimento non è necessaria per identificare la Direzione generale)
x Italia. Ministero per i beni e le attività culturali. Dipartimento per i beni archivistici e librari. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
x Italia. Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
x Italia. Dipartimento per i beni archivistici e librari. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
x Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
x Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali <Italia>

Italia. Direzione generale dei servizi civili
(l'indicazione del Ministero non è necessaria per identificare la Direzione generale)
x Italia. Ministero dell'interno. Direzione generale dei servizi civili
x Ministero dell'interno. Direzione generale dei servizi civili
x Direzione generale dei servizi civili <Italia>

Italia. Ufficio centrale per i beni archivistici
x Italia. Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici
x Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici

Italia. Ministero dei lavori pubblici. Direzione generale dei servizi speciali
x Ministero dei lavori pubblici. Direzione generale dei servizi speciali

x Italia. Direzione generale dei servizi speciali

Italia. Bersaglieri. Reggimento <3.>

x Italia. Esercito. Bersaglieri. Reggimento <3.>

x Bersaglieri. Reggimento <3.>

x Reggimento Bersaglieri <3.>

x Terzo Bersaglieri

Stati Uniti d'America. Bureau of the Census

x Stati Uniti d'America. Department of Commerce. Bureau of the Census

x Stati Uniti d'America. Economics and Statistics Administration. Bureau of the Census

x Bureau of the Census <Stati Uniti d'America>

1.5. Enti religiosi

Per enti religiosi, ai fini catalogafici, si intendono le collettività religiose e le organizzazioni di una religione nel suo insieme, le chiese, confessioni, denominazioni e sette, gli istituti e comunità di vita religiosa, gli organi, le circoscrizioni territoriali e le istituzioni locali degli stessi, le federazioni o associazioni di enti religiosi e le riunioni di membri di un ente religioso.

Per gli enti religiosi si adotta come intestazione uniforme, secondo le norme generali, il nome con cui sono prevalentemente identificati nelle loro pubblicazioni in lingua originale, nella forma italiana se usata comunemente dall'ente stesso (cfr. il par. 1.2.2), salvo quanto specificato di seguito.

Dalle forme non adottate si fanno gli opportuni rinvii (vedi il par. 4)⁵.

Chiese, confessioni e denominazioni, di ambito universale o nazionale:

Chiesa cattolica

x Chiesa Romana

x Chiesa Catholica

x Santa Sede

Chiesa evangelica valdese

x Unione delle chiese valdesi e metodiste

(nome correntemente aggiunto al precedente dopo l'integrazione fra valdesi e metodisti, nel 1975)

x Tavola valdese

(nome dell'organo esecutivo della Chiesa evangelica valdese)

Church of England

x Chiesa anglicana

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

x Chiesa mormone

x Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Congregazione cristiana dei testimoni di Geova

x Testimoni di Geova

x Jehovah's Witnesses

x Watch Tower Bible and Tract Society

Ecclesia gnostica spiritualis universalis

Società internazionale per la coscienza di Krishna

x International Society for Krishna Consciousness

⁵ Si consiglia, per la Chiesa cattolica, la consultazione dell'*Annuario pontificio*, Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, e di *ACOLIT*, Milano: Bibliografica, 1998- .

x Hare Krishna

Soka gakkai

(forma breve e corrente per indicare la setta buddhista laica ispirata al monaco Nichiren Daishonin)

x Soka Gakkai International

(nome ufficiale dal 1975)

Istituto buddista italiano Soka gakkai

(ente di culto riconosciuto in Italia nel 2000, aderisce alla Soka Gakkai International)

Associazione italiana Soka gakkai

(nome precedente dell'Istituto)

Comunità Dzogchen

x Associazione culturale Comunità Dzogchen

x Dzogchen Community

Church of Scientology International

x Chiesa di Scientology

(denominazione complessiva per le chiese di Scientology)

Chiesa nazionale di Scientology d'Italia

x Chiesa di Scientology <Italia>

(rinvio da una forma incompleta)

Church of Scientology of California

Assemblea spirituale nazionale dei Bahà'ì d'Italia

Assemblee di Dio in Italia

x Chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia

Evangelische Kirche in Deutschland

x Chiesa evangelica tedesca

Iglesia presbiteriana reformada en Cuba

x Chiesa presbiteriana riformata a Cuba

Russkaja pravoslavnaja cerkov'

Enti religiosi locali:

Comunità di Bose

x Comunità monastica di Bose

Comunità di Caresto

Comunità dell'Isolotto <Firenze>

Comunità ebraica di Torino

Comunità Vangelo e zen

Federazioni di enti:

Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno

Unione delle comunità ebraiche italiane

Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia

Federazione delle chiese evangeliche in Italia

Federazione delle chiese evangeliche in Liguria e Piemonte meridionale

Conferenza italiana superiori maggiori

Unione superiore maggiori d'Italia

x Unione delle superiore maggiori d'Italia

1.5.1. Chiese cattoliche orientali e chiese ortodosse

Per le chiese cattoliche orientali e per le chiese ortodosse si adotta la forma italiana del nome con cui sono conosciute, anche se non è usata nelle loro pubblicazioni. Nessuna entità corrisponde alla denominazione comune di Chiesa ortodossa, ma per ogni chiesa ortodossa particolare si adotta il suo nome specifico.

Chiesa armena

x Ecclesia Armena

Chiesa etiopica

x Ecclesia Ethiopum

Chiesa maronita

x Ecclesia Syrorum Maronitarum

Chiesa sira

x Chiesa siro-cattolica

x Ecclesia Syriaca

Patriarcato copto ortodosso

x Chiesa copta ortodossa

x Coptic Orthodox Patriarchate

Patriarcato ortodosso romeno

x Biserica Ortodoxa Româna

x Eglise orthodoxe roumaine

x Romanian Orthodox Church

1.5.2. Istituti di vita consacrata e religiosa

Per gli ordini, congregazioni, istituti, società e comunità di vita consacrata e religiosa si adotta la forma breve correntemente usata in italiano.

Benedettini

x Ordo Sancti Benedicti

Benedettini di Solesmes

x Benedettini. Congregazione di Solesmes

x Congregation Bénédictine de Solesmes

Camaldolesi

x Congregatio Camaldulensis Ordo Sancti Benedicti

Francescani

x Ordo fratrum minorum

x Frati minori

Minori conventuali

x Conventuali

x Frati minori conventuali

x Ordo fratrum minorum conventualium

Cappuccini

x Frati minori cappuccini

x Ordo fratrum minorum cappuccinorum

Terziari francescani regolari

x Tertius ordo regularis

x Terz'ordine regolare di San Francesco

Suore francescane minime del Sacro Cuore

Carmelitani

x Ordo fratrum carmelitarum

x Ordo fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo

Carmelitani scalzi

x Ordo fratrum carmelitarum discalceatorum

x Padri carmelitani scalzi

Gesuiti

x Compagnia di Gesù

x Societas Iesu

Servi di Maria

x Ordine dei Servi di Maria

x Ordo Servorum Mariae

x Serviti

Figli della Divina Provvidenza

x Orioniti

x Piccola opera della Divina Provvidenza (Don Orione)

Figlie della Misericordia

x Congregazione Figlie della Misericordia

Fratelli contemplativi di Gesù

Fratelli delle scuole cristiane

x Institutum fratrum scholarum christianarum

Congregazione di Gesù Sacerdote

x Congregazione sacerdotale dei figli del Cuore di Gesù

x Venturini

Piccole suore missionarie della Carità

Sœurs de la Providence et de l'Immaculée Conception

Communauté de Taizé

(forma più usata nelle pubblicazioni)

x Communauté monastique oecumenique de Taizé

(forma meno frequente nelle pubblicazioni)

x Monaci di Taizé

(forma non usata nelle pubblicazioni)
x Taizé <Comunità monastica>
(in alcune pubblicazioni c'è il solo toponimo)

Per le comunità locali che hanno una propria denominazione particolare si adotta questa in forma diretta.

Carmelo di Legnano
x Carmelitane scalze <Legnano>

1.5.3. Circoscrizioni territoriali ecclesiastiche

Gli enti religiosi che hanno una giurisdizione ecclesiastica territoriale (p.es. diocesi e parrocchie) si registrano direttamente sotto il loro nome, nella forma prevalentemente usata. Allo stesso modo si trattano gli organi ecclesiastici con competenza territoriale (p.es. conferenze episcopali e province ecclesiastiche).

Diocesi di Bolzano-Bressanone
x Diözese Bozen-Brixen
x Bolzano-Bressanone <Diocesi>

Arcidiocesi di Milano
x Diocesi di Milano
x Archidiocesi di Milano
x Milano <Diocesi>
x Milano <Arcidiocesi>
x Curia arcivescovile di Milano
x Arcivescovado di Milano

Diocese of Nottingham
x Nottingham <Diocesi cattolica>

Diocese of Nottingham <Chiesa anglicana>
x Church of England. Diocese of Nottingham
x Nottingham <Diocesi anglicana>

Patriarcato di Venezia
x Venezia <Patriarcato>

Parrocchia di San Lorenzo <Lodi>

Conferenza episcopale italiana
x Episcopato italiano

Conferenza episcopale pugliese

Conférence épiscopale de Belgique
x Conferenza episcopale belga

Deutsche Bischofskonferenz
x Conferenza episcopale tedesca

National Conference of Catholic Bishops <Stati Uniti d'America>
x Conferenza episcopale degli Stati Uniti

Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa

Provincia ecclesiastica veneta
x Veneto <Provincia ecclesiastica>

Se però il loro nome include quello di un altro ente che è necessario per identificarli si seguono le norme per gli enti subordinati o collegati (vedi i par. 1.3.2 e 1.5.5).

United Methodist Church. South Carolina Conference
x South Carolina Conference of the United Methodist Church

1.5.4. Istituzioni religiose locali

Chiese, abbazie, monasteri, conventi, sinagoghe, moschee e altre istituzioni religiose locali si registrano sotto il nome con cui sono prevalentemente identificate, anche se sono comunemente citate con il nome del luogo in cui si trovano.

Chiesa di Santa Maria della Consolazione <Venezia>

Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri <Pisa>
x Chiesa conventuale dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa

Cattedrale di Siena

Capitolo della Cattedrale di Prato
x Cattedrale di Prato. Capitolo

Duomo di Cittadella

Basilica di San Nicola <Bari>
x Basilica pontificia di San Nicola

Abbazia di Montecassino
x Montecassino <Abbazia>

Abbazia di Nonantola
x Nonantola <Abbazia>

Abbazia di Santa Giustina <Padova>

Abbaye Saint-Pierre de Solesmes
x Abbaye de Solesmes
x Monaci di Solesmes

Abbey of Eynsham
Eynsham <Abbazia>

Monastero di Camaldoli
x Camaldoli <Monastero>

Monastero di San Colombano <Bobbio>

Monastero delle benedettine <San Severo>

Convento di San Francesco <Assisi>
x Sacro convento <Assisi>

Santuario di San Matteo <San Marco in Lamis>

Mosquée de Paris
x Moschea di Parigi

In mancanza di una denominazione prevalente, fra più nomi o più forme del nome si preferisce quello che contiene l'intitolazione e, subordinatamente, quello che inizia con un termine descrittivo dell'istituzione.

Monastery of the Visitation <Walmer>
x Visitation Monastery <Walmer>

Church of St. Thomas the Apostle <Winchelsea>
x Winchelsea Church

Parish Church of St. Peter <Chertsey>
x Chertsey Parish Church

1.5.5. Enti religiosi subordinati e organi di enti religiosi

Gli enti religiosi subordinati e gli organi di enti religiosi si registrano direttamente sotto il loro nome o come sottointestazione (preceduta dal nome della chiesa, istituto di vita consacrata o religiosa, circoscrizione territoriale, istituzione locale, etc.) secondo le norme generali (vedi il par. 1.3).

Nederlandse hervormde Kerk. Generale synode
x Chiesa riformata olandese. Sinodo generale

Church of England. Board of Social Responsibility
x Chiesa anglicana. Comitato per le responsabilità sociali

Istituti di vita consacrata e religiosa:

Francescani. Provincia bolognese
x Provincia riformata francescana <Bologna>
x Provincia osservante francescana di Bologna
x Provincia minoritica bolognese di Cristo Re
x Provincia di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia

Francescani. Provincia dell'Umbria
x Francescani. Provincia umbra
x Provincia dei frati minori dell'Umbria
x Frati minori dell'Umbria. Provincia serafica di S. Francesco
x Provincia serafica di S. Francesco dei Frati minori dell'Umbria

Francescani. Provincia lombarda
x Provincia dei Frati minori di Lombardia
x Provincia minoritica lombarda
x Provincia Mediolanensis S. Caroli Borromaei Ordinis fratrum minorum
x Provincia di Lombardia S. Carlo Borromeo dei Frati minori

Francescani. Provincia picena
x Provincia picena San Giacomo della Marca

Francescani. Provincia romana
x Minoritica Provincia Romana dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Francescani. Provincia toscana
x Provincia toscana di san Francesco stigmatizzato O.F.M.

Francescani. Provincia di Cartagena
x Provincia Franciscana de Cartagena

Domenicani. Provincia di San Marco e Sardegna

Domenicani. Postulazione generale
x Postulazione generale dei Domenicani

Carmelitani scalzi. Congregazione di S. Elia
x Carmelitani scalzi. Congregazione d'Italia
x Ordo fratrum discalceatorum Congregationis Sancti Eliae ordinis Beatissimae Virginis
Mariae de Monte Carmelo
x O.C.D. Congregationis S. Eliae
x Congregatio S. Eliae

Circoscrizioni territoriali ecclesiastiche:

Diocesi di Torino. Ufficio catechistico

Diocesi di Torino. Ufficio diocesano di pastorale della famiglia

Diocesi di Bolzano-Bressanone. Katholische Laienbewegung
x Katholische Laienbewegung der Diözese Bozen-Brixen

Parrocchia di Santa Maria Assunta <Esine>. Biblioteca

Parrocchia San Giovanni Bosco <Belluno>. Consiglio pastorale parrocchiale

Commissione ecclesiale Giustizia e pace
x Conferenza episcopale italiana. Commissione ecclesiale Giustizia e pace

Commissione episcopale per la liturgia
x Conferenza episcopale italiana. Commissione episcopale per la liturgia

Servizio nazionale per la pastorale giovanile
x Conferenza episcopale italiana. Servizio nazionale per la pastorale giovanile

Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia
x Conferenza episcopale italiana. Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia

1.5.6. Organi della Chiesa cattolica ed enti collegati

Le sacre congregazioni, i tribunali, i pontifici consigli, commissioni e comitati e gli altri uffici e organismi della Curia romana, le nunziature, internunziature e delegazioni apostoliche della Santa Sede si registrano come sottointestazione di *Chiesa cattolica*, analogamente agli organi degli enti territoriali (cfr. il par. 1.4.4). Si preferisce la forma breve del nome in italiano, se comunemente usata.

Chiesa cattolica. Congregazione De propaganda fide
x Congregazione De propaganda fide
x Congregatio de propaganda fide

Chiesa cattolica. Congregazione per il culto divino
x Congregazione per il culto divino
x Congregatio pro cultu divino

Chiesa cattolica. Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica
x Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica
x Congregatio pro institutis vitae consecratae et societatum vitae apostolicae

Chiesa cattolica. Congregatio oeconomica
x Congregatio oeconomica

Chiesa cattolica. Tribunale della Rota romana
x Chiesa cattolica. Sacra romana Rota
x Tribunale della Rota romana
x Rota romana
x Sacra Rota

Chiesa cattolica. Pontificia commissione biblica
x Pontificia commissione biblica

Chiesa cattolica. Pontificia commissione Iustitia et pax
x Pontificia commissione Iustitia et pax

Chiesa cattolica. Pontificio consiglio per il dialogo con i non credenti
x Pontificio consiglio per il dialogo con i non credenti

Chiesa cattolica. Pontificio consiglio per la famiglia
x Pontificio consiglio per la famiglia

Chiesa cattolica. Segretariato per i non credenti
x Segretariato per i non credenti
x Secretariatus pro non credentibus

Chiesa cattolica. Nunziatura apostolica <Francia>
x Nunziatura apostolica <Francia>

Chiesa cattolica. Sinodo dei vescovi
x Sinodo dei vescovi

Le accademie pontificie, gli atenei, istituti culturali e altri enti dipendenti dalla Curia romana o collegati con la Santa Sede, che non sono da considerare organi della Chiesa cattolica analogamente a quanto indicato per gli enti territoriali, si registrano direttamente sotto il loro nome, possibilmente in italiano.

Pontificia accademia delle scienze
x Pontificia academia scientiarum

Pontificio ateneo Antonianum

Pontificio istituto biblico

Pontificio istituto liturgico Sant'Anselmo

Archivio segreto vaticano

Biblioteca apostolica Vaticana
x Biblioteca Vaticana

1.5.7. Concili, sinodi e assemblee di collettività religiose

I concili, i sinodi e le assemblee a carattere temporaneo di una collettività religiosa si registrano col nome formale con cui sono identificati nelle loro pubblicazioni o la designazione tradizionale con cui sono generalmente citati, secondo le norme per gli enti a carattere occasionale (vedi il par. 1.6).

Sinodi e assemblee che sono organi permanenti di un ente religioso (come in genere i sinodi delle chiese protestanti e ortodosse e il Sinodo dei vescovi della Chiesa cattolica) si registrano secondo le norme per gli organi di enti religiosi (vedi i par. 1.5.5 e 1.5.6).

1.6. Enti a carattere occasionale

Per ente a carattere occasionale, ai fini catalografici, si intende un congresso, un'esposizione, o altra riunione, manifestazione o evento che si svolge in un periodo di tempo ben definito, normalmente stabilito prima del suo inizio, e che si presenta con un nome formale con il quale si identifica.

Per assemblee e riunioni che costituiscono organi di un ente (p.es. le assemblee costituenti o legislative e le assemblee dei soci di un'associazione o società) vedi i par. 1.3 e 1.4.4.

1.6.1. Nome formale che identifica un ente a carattere occasionale

L'intestazione uniforme per un ente a carattere occasionale è il nome formale con cui è identificato nelle relative pubblicazioni (in genere atti, relazioni e comunicazioni, risoluzioni, etc., per i congressi, cataloghi o altro materiale documentario per le esposizioni).

Per nome formale si intende un'espressione di senso compiuto, non interrotta, che consenta l'identificazione di un ente a carattere occasionale ai fini catalografici. L'espressione deve contenere un sostantivo che indica il tipo di evento (congresso, convegno, conferenza, seminario, giornata di studio, tavola rotonda, concilio, mostra, esposizione, etc., o i loro equivalenti in altre lingue), unito a un termine o una successione di termini che fanno riferimento al tema o argomento trattato, a qualità o caratteristiche dei partecipanti o al materiale esposto.

Congresso internazionale di studi ambrosiani
Convegno di studi alfieriani
Convegno di studi sugli archivi futuristi
Convegno nazionale dei bibliotecari degli enti locali
Conferenza europea degli archivi
Tavola rotonda La zootecnia al servizio dell'uomo
Simposio internazionale di zootecnia
Giornate di studio su Salute e ambiente
International Conference on Cataloguing Principles
Mediterranean Cardiology Meeting
World Ceramics Congress
Colloquio ebraico-cristiano
Settimana biblica nazionale
Congresso di Vienna
(designazione tradizionale della conferenza diplomatica del 1815)
Concilio di Costanza
Esposizione nazionale d'arte contemporanea

Non costituiscono un nome formale le espressioni interrotte da variazioni grafiche (p.es. nel tipo di carattere), a meno che i gruppi di parole non siano collegati da un legame grammaticale o dai due punti.

Convegno internazionale su: Problemi e prospettive della nutrizione enterale
(il tema è presentato in caratteri più grandi e staccato dalle parole che precedono, ma c'è un legame grammaticale)

Congresso internazionale dell'animazione: Turismo cultura società

ma non

Convegno internazionale Il sistema delle dispersioni...

(sopra il titolo, *Il sistema delle dispersioni...*, compare l'espressione *Atti del convegno internazionale*, non legata grammaticalmente)

Non costituisce un nome formale idoneo a identificare un ente a carattere occasionale un'espressione che contenga un sostantivo che indica il tipo di evento, ma non sia identificante se non unita o accompagnata dall'indicazione dell'ente organizzatore o promotore.

Congresso nazionale dell'Associazione italiana di anglistica
(l'espressione *Congresso nazionale* non è identificante senza il nome dell'Associazione)

Conferenza nazionale di organizzazione Cgil

Conferenza d'ateneo

(espressione descrittiva, non identificante senza il nome dell'università organizzatrice o altri elementi)

1.6.2. Scelta del nome o della forma del nome per un ente a carattere occasionale

Quando l'ente è indicato nelle pubblicazioni con nomi diversi o in forme diverse, o è comunque identificato con più nomi, per l'intestazione uniforme si seguono i criteri di scelta indicati nel par. 1.1 e seguenti.

Congresso italiano di sistemica <1. ; 1998 ; Milano>
x Italian Conference on Systemics <1. ; 1998 ; Milano>
(denominazione parallela in inglese)

Conferenza intergovernativa europea sullo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale <2000 ; Roma>
x European Conference on the Rome Statute of the International Criminal Court <2000 ; Roma>
(denominazione usata nell'edizione parallela in inglese degli atti)

Giornata mondiale della gioventù <15. ; 2000 ; Roma>
x Jornada mundial de la juventud <15. ; 2000 ; Roma>
x Journée mondiale de la jeunesse <15. ; 2000 ; Roma>
x Weltjugendtag <15. ; 2000 ; Roma>
x World Youth Day <15. ; 2000 ; Roma>

1.6.3. Qualificazioni degli enti a carattere occasionale

Per gli enti a carattere occasionale l'eventuale numero ordinale (che, se presente, figura normalmente come primo elemento del nome), l'anno e il luogo di svolgimento sono registrati come qualificazioni, nell'ordine e separati con spazio, punto e virgola, spazio, anche in assenza di omonimie.

Congresso nazionale di chimica dell'ambiente e dei beni culturali <8. ; 2004 ; Colle di Val d'Elsa>

Congresso eucaristico nazionale <22. ; 1994 ; Siena>

Convegno internazionale Genova e Cristoforo Colombo <2004 ; Genova>

Conferenza nazionale sull'Organizzazione mondiale del commercio <2. ; 2001 ; Roma>

Giornate lincee indette in occasione del 1° centenario della morte di Darwin <1982 ; Roma>

Tavola rotonda sul tema La protezione dei minori nelle convenzioni internazionali <1982 ; Roma>

Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics <6. ; 2003 ; Trieste>

Esposizione archeologica su Il Gargano nell'età del ferro <5. ; 1980 ; Vico del Gargano>

Esposizione internazionale d'arte <50. ; 2003 ; Venezia>

Mostra internazionale d'arte cinematografica <60. ; 2003 ; Venezia>

Triennale italiana della medaglia d'arte <6. ; 1984 ; Udine>
Rassegna della grafica contemporanea <8. ; 1981 ; Forlì>
Antologica di Ernesto Treccani <1975 ; Urbino>

Se gli estremi cronologici cadono in anni diversi, si riporta sia l'anno di apertura che quello di chiusura, separati da un trattino.

Mostra antologica di Lorenzo Viani <1973-1974 ; Bologna>

Se l'evento si è svolto in due località si riportano entrambe, unite con un trattino; se le località sono tre o più si riporta soltanto la prima, seguita da *etc.*

Congresso ceramico internazionale sulla ricerca per la produzione <5. ; 1983 ; Faenza-Rimini>

Congresso dei medici sanniti <10. ; 1958 ; Benevento-Salerno>

Giornate internazionali di studio e documentazione sul cinema <6. ; 1993 ; Bologna-Ferrara>

Swiatowy Dzień Młodzieży <6. ; 1991 ; Czestochowa-Jasna Góra>

Convegno di studi etruschi ed italici <22. ; 2000 ; Ascoli Piceno *etc.*>
(il convegno si è tenuto ad Ascoli Piceno, Teramo e Ancona)

Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo <2. ; 1952 ; Grado *etc.*>
(il congresso si è tenuto a Grado, Aquileia, Gorizia, Cividale, Udine)

Il luogo si fa seguire dal nome della provincia, della regione o dello Stato, a seconda dei casi, quando ne esistono altri omonimi.

International Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems <4. ; 1994 ; Cambridge, Mass.>

Antologica Michele Cascella <1988 ; Montecarlo, Principato di Monaco>

Se l'anno e/o il luogo sono parte integrante del nome formale (o della designazione tradizionale) non si ripetono come qualificazioni.

Giornate mediche di Montecatini <21. ; 1982>

Concilio di Trento <1545-1563>
x Concilium Tridentinum <1545-1563>

Concilio vaticano <2. ; 1962-1965>
x Concilium Vaticanum <2. ; 1962-1965>
x Concilio ecumenico vaticano <2. ; 1962-1965>
x Concilio vaticano secondo <1962-1965>

2. Elementi del nome e loro ordine

Quando il nome di un ente è costituito da più parole o più elementi questi si danno nell'ordine in cui si presentano, salvo quanto specificato per gli enti subordinati o collegati ad altri (par. 1.3) o, per particolari elementi, nei paragrafi che seguono.

Victoria and Albert Museum

x Victoria & Albert Museum

George Eastman House

Civiche raccolte archeologiche e numismatiche <Milano>

Assemblea autonoma dell'Alfa Romeo

2.1. Articoli iniziali

Se il nome di un ente si presenta normalmente con un articolo iniziale, lo si mantiene al principio del nome, ma non lo si considera ai fini dell'ordinamento.

Il manifesto

La nuova Italia

I Giganti

The Library Association

Tuttavia se l'articolo fa parte di un nome di luogo o di persona si segue, per l'ordinamento, l'uso relativo a questi ultimi.

La Spezia
(da ordinare come un'espressione unica)

Le Monnier <casa editrice>
(da ordinare come il cognome con prefisso)

2.2. Nomi di persona nel nome di un ente

I nomi di enti che comprendono uno o più nomi di persona (del fondatore, del titolare, della persona a cui l'ente è intitolato, di soci o membri, etc.) si registrano secondo le norme generali, seguendo l'uso prevalente nelle pubblicazioni, in forma diretta⁶.

È però in genere opportuno fare rinvio dalle forme con omissione di prenomi o iniziali, che sono spesso di uso corrente, o da una forma che abbia il cognome in prima posizione.

Se il nome dell'ente è costituito esclusivamente dal nome di una o più persone, lo si fa seguire dai termini o espressioni che lo accompagnano (p.es. sigle o abbreviazioni che indicano la natura giuridica di una ditta) o, in mancanza, si aggiunge una qualificazione appropriata (vedi il par. 3.1).

Solomon R. Guggenheim Museum
x Guggenheim Museum <New York>

Arnoldo Mondadori editore
x Mondadori editore
x Mondadori, Arnoldo <casa editrice>

Franco Angeli <editore>
x FrancoAngeli
x Angeli, Franco <casa editrice>

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
x Fondazione Feltrinelli

⁶ [Nota redazionale: Non si considerano, in questo documento, le problematiche relative alla registrazione sistematica e uniforme di editori e tipografi (o librai-editori, distributori, ecc.) come responsabili materiali delle pubblicazioni, per il libro antico o anche per i materiali contemporanei.]

x Fondazione G. G. Feltrinelli
(l'ente figura anche con le due forme abbreviate)

Fondazione Ugo e Olga Levi
x Fondazione Levi <Venezia>
(la Fondazione figura in alcune pubblicazioni con la forma breve)

E. S. Burioni ricerche bibliografiche
x Burioni ricerche bibliografiche

Erasmus Antiquariaat en Boekhandel

F. A. Brockhaus <casa editrice>
x Brockhaus <casa editrice>
(il nome della ditta non è accompagnato da espressioni che ne indichino la natura o la forma giuridica)

Santana <gruppo musicale>

Foto Gilli
x Gilli <studio fotografico>

2.3. Indicazioni di natura giuridica o privilegio e altri elementi iniziali o finali del nome

Espressioni che indicano la natura giuridica dell'ente (spesso in forma abbreviata o in sigla), termini di privilegio o appartenenza, titoli onorifici o professionali o altri elementi analoghi, che si trovano generalmente in posizione iniziale o finale, si conservano se sono parte integrante del nome di un ente, così come prevalentemente si presenta. Si omettono, invece, quando accompagnano il nome dell'ente occasionalmente o per finalità particolari (p.es. in documenti di natura amministrativa).

Si fa rinvio dalla forma del nome senza gli eventuali elementi iniziali di questo genere, quando è adoperata dall'ente stesso o quando lo si ritiene comunque opportuno.

Civica biblioteca Aprosiana
x Biblioteca Aprosiana
x Biblioteca civica <Ventimiglia>

Teatro alla Scala
x Ente autonomo del Teatro alla Scala
(forma usata occasionalmente)

Istituto nazionale di studi romani
(forma prevalentemente usata)
x Istituto di studi romani
(denominazione precedente, poi usata occasionalmente; l'ente si presenta anche come Istituto nazionale di studi romani ONLUS)

Biblioteca Malatestiana
(forma usata più frequentemente)
x Istituzione Biblioteca Malatestiana
(forma che figura in alcune circostanze)
x Biblioteca comunale Malatestiana
x Biblioteca comunale <Cesena>

Reale mutua di assicurazioni
x Società Reale mutua di assicurazioni

Royal Society of London

x Royal Society <Londra>

Premiata Filarmonica dei Costanti
x Filarmonica dei Costanti

Fitzcarraldo s.r.l.
(forma prevalentemente usata dall'ente, che si presenta occasionalmente senza la sigla)

Abacus
(forma prevalentemente usata dalla società Abacus s.p.a.)

Olivetti <società>
(l'ente si presenta abitualmente con la forma breve, costituita dal solo cognome del fondatore)
x Ing. C. Olivetti & C.
(denominazione completa usata in circostanze particolari)

2.4. Numeri nel nome di un ente

Se il nome dell'ente comprende un numero ordinale (o il suo equivalente in lettere o un elemento analogo) che lo identifica uniformemente rispetto ad altri enti dello stesso genere o in successione tra loro, lo si riporta come qualificazione. Numeri romani e numeri ordinali, anche in lettere, si riportano come numeri arabi, seguiti da un punto.

Numeri che fanno parte del nome di un ente ma non indicano una serie o successione uniforme di enti dello stesso genere si riportano così come si presentano.

Roma. Circoscrizione <20.>
(il nome compare come XX Circoscrizione)

Italia. Armata <5.>
x Italia. Esercito. Armata <5.>

Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia <1. ; 1929 ; Roma-Venezia>
(il nome compare come "Primo Congresso mondiale...")

ma

Prima società stenografica italiana
(nome assunto dall'ente, che non fa parte di una serie o sequenza numerata)

Seconda università degli studi di Napoli
x Università degli studi di Napoli <2.>
(le università in Italia non hanno una numerazione stabilita, ma possono adottare qualsiasi denominazione: gli altri atenei napoletani non sono contraddistinti da numeri)

Comitato nazionale per le celebrazioni del V centenario della morte di Lorenzo il Magnifico

Società italiana di studi sul secolo XVIII

Centro studi Roma-Europa 2000

Commissione teologico-storica del grande giubileo dell'anno Duemila

2.5. Indicazione del luogo o della sede

Se il nome dell'ente comprende normalmente l'indicazione del luogo in cui ha sede (o dell'ambito territoriale di riferimento), grammaticalmente legata, questa si considera parte integrante del nome e si registra come si presenta.

Quando l'indicazione del luogo non è costantemente presente, o non è legata grammaticalmente, si omette. Quando è necessaria per distinguere enti omonimi o per altre ragioni, si dà come qualificazione (vedi il par. 3.2.2).

Archivio di Stato di Firenze

Accademia di agricoltura di Torino

Banco di Roma

Biblioteca della Città di Arezzo
x Biblioteca comunale <Arezzo>

Cambridge Bibliographical Society

Cerchio Firenze 77

Club di Firenze
(il gruppo che ha assunto questa denominazione non è una sezione locale di un'organizzazione più ampia)

Comitato di liberazione nazionale per la Liguria

Federazione regionale fra le associazioni industriali della Toscana

Italia. Soprintendenza archivistica per l'Umbria
x Soprintendenza archivistica per l'Umbria

Italia. Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per le province di Sassari e Nuoro
x Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per le province di Sassari e Nuoro

Monte dei paschi di Siena

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli studi Roma Tre
(forma adottata dall'ente stesso)

Oxford University Press

Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux
(il nome dell'ente è accompagnato occasionalmente dall'indicazione della sede, Firenze)
x Gabinetto G. P. Vieusseux
x Gabinetto Vieusseux <Firenze>

Biblioteca comunale <Milano>
(l'ente si presenta a volte come "Biblioteca comunale di Milano", ma il nome del luogo non è stabilmente unito alla denominazione)
x Biblioteca civica <Milano>
(denominazione precedente)
x Biblioteca comunale Palazzo Sormani

3. Qualificazioni

Le qualificazioni sono elementi che nell'intestazione accompagnano il nome di un ente o vi si aggiungono per identificarlo chiaramente e compiutamente o per distinguerlo da altri.

Le qualificazioni possono essere costituite da un nome geografico o di ente territoriale (località in cui l'ente ha sede, giurisdizione o circoscrizione in cui opera, etc.), da una o più date (per es. l'anno di fondazione o di svolgimento o gli estremi dell'attività), da un'espressione che chiarisca la natura dell'ente (p.es. l'ambito di attività, la forma giuridica, il tipo di autorità amministrativa), da un numero ordinale o da un elemento identificativo analogo. Quando l'intestazione è una sigla, la qualificazione può consistere nella forma del nome per esteso.

È comunque opportuno registrare in un archivio di autorità tutte le informazioni utili a identificare con certezza un determinato ente (denominazione completa e altri nomi o loro varianti, sede, date di costituzione e di estinzione o trasformazione, nazionalità, lingua, tipologia o natura giuridica, funzioni, pubblicazioni principali, etc.).

3.1. Qualificazioni che accompagnano un nome anche in assenza di omonimie

Si registrano come qualificazioni:

- a) i nomi geografici (di località, regioni, etc.) tramite i quali si identificano enti subordinati privi di altra denominazione (vedi il par. 1.3.2.1);
- b) i numeri ordinali (o identificativi affini) che identificano una serie di enti analoghi, compresa una successione numerata di congressi o altri eventi (vedi i par. 2.4 e 1.6.3).

Si aggiungono appropriate qualificazioni, anche in assenza di omonimie nel catalogo, nei seguenti casi:

- a) per le denominazioni costituite esclusivamente da uno o più nomi (o cognomi) di persone (vedi i par. 0.2 e 2.2), un'espressione che indichi la natura dell'ente (gruppo, società, studio, etc.);
- b) per gli enti che siano abitualmente identificati con riferimento alla località in cui si trovano e abbiano una denominazione di carattere descrittivo, o comunque suscettibile di essere usata da diversi enti dello stesso genere (p.es. chiese o scuole intitolate a un santo, un personaggio illustre, etc.), l'indicazione del luogo in cui hanno sede (vedi il par. 3.2.2);
- c) per gli enti territoriali registrati sotto il nome geografico, esclusi gli Stati moderni e contemporanei e le città o comuni, un'espressione che indichi il tipo di autorità (vedi il par. 1.4.2);
- d) per gli enti a carattere occasionale, oltre all'eventuale numero ordinale, l'anno e il luogo di svolgimento (vedi il par. 1.6.3).

3.2. Qualificazioni per distinguere enti omonimi

Quando due o più intestazioni (compresi i rinvii) risulterebbero identiche, pur riferendosi a enti diversi, si aggiungono al nome una o più qualificazioni, secondo l'ordine di preferenza seguente:

- 1) per le sigle, la forma per esteso;
- 2) la località in cui l'ente ha sede o l'ambito territoriale cui si riferisce (qualificazioni di luogo);
- 3) la data di costituzione, o di svolgimento, o le date estreme di attività (qualificazioni cronologiche);
- 4) un'espressione che indichi la natura dell'ente (qualificazioni tipologiche).

Se è necessario, al nome di un ente si aggiunge più di una qualificazione.

3.2.1. Qualificazione della sigla con la forma per esteso del nome

Quando l'omonimia riguarda una sigla, adottata come intestazione uniforme o usata come rinvio, la si qualifica con la forma per esteso, se nota.

INCA <Istituto nazionale confederale di assistenza>
x Istituto nazionale confederale di assistenza
Istituto nazionale per le conserve alimentari
x I.N.C.A. <Istituto nazionale per le conserve alimentari>

Associazione italiana editori
x AIE <Associazione italiana editori>
Associazione italiana Ex libris
x AIE <Associazione italiana Ex libris>
Agenzia internazionale dell'energia
x AIE <Agenzia internazionale energia>

3.2.2. *Qualificazioni di luogo*

Enti omonimi che abbiano sede in località diverse si qualificano con il nome del luogo, nella forma italiana se d'uso corrente. Nomi di luogo uguali sono distinti, quando è necessario, dal nome della regione o dello Stato al quale appartengono.

Accademia dei Concordi <Ravenna>
Accademia dei Concordi <Rovigo>

Biblioteca nacional <Madrid>
x Biblioteca nacional de España
Biblioteca nacional <Rio de Janeiro>

Institut national de la statistique <Abidjan>
Institut national de la statistique <Tunisi>
(anche se si tratta di enti di carattere nazionale, si preferisce qualificarli, per semplicità e omogeneità, con la città in cui hanno sede piuttosto che con il nome dell'ente territoriale di riferimento)

National Statistical Office <Bangkok>
National Statistical Office <Seul>

Se l'ente ha cambiato sede, o se il nome geografico è cambiato nel tempo, si preferisce la forma più recente, relativamente all'arco di attività dell'ente.

Museo statale russo <San Pietroburgo>
Museo statale russo <Leningrado>
(intestazioni di rinvio alla forma adottata, Gosudarstvennyj russkij muzej)

Istituto magistrale R. Politi <Girgenti>

Anche in mancanza di omonimie nel catalogo, si aggiunge al nome un'appropriata qualificazione di luogo quando è sottintesa ma non ricavabile dal nome stesso e quando la denominazione ha carattere descrittivo o, pur contenendo un'intitolazione, è suscettibile di essere impiegata da più enti dello stesso genere.

Osservatorio turistico regionale <Emilia-Romagna>
(la denominazione sottintende un ambito geografico di riferimento)
x Emilia-Romagna. Osservatorio turistico regionale

Gruppo rionale fascista Aldo Solinas <Sassari>
(il nome dell'ente comprende l'espressione "rionale" ma non specifica la città)

Museo civico marinaro <Camogli>

Chiesa di San Lorenzo <Tresnuraghes>

Santuario della Madonna del Conforto <Arezzo>

Scuola media statale Gabriele D'Annunzio <Roma>

Liceo classico G. B. Vico <Chieti>

Arte dell'agricoltura <Roma>

Gli organi di enti territoriali, nelle intestazioni di rinvio, si qualificano generalmente con il nome dell'ente a cui appartengono, se possibile nella forma adottata come intestazione uniforme (vedi il par. 1.4.4).

Guardia civica <Stato pontificio>
(intestazione di rinvio a Stato pontificio. Guardia civica)

Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione <Sicilia>
(intestazione di rinvio a Sicilia <Regione>. Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione)

Sacro Regio Consiglio <Regno di Napoli>
(intestazione di rinvio a Napoli <Regno>. Sacro Regio Consiglio)

Nelle intestazioni in forma gerarchizzata le qualificazioni vengono riportate di seguito al nome cui si riferiscono.

Biblioteca nazionale <Napoli>. Sezione staccata <Macerata>
(denominazione precedente dell'attuale Biblioteca nazionale di Macerata)

3.2.3. Qualificazioni cronologiche

Quando la qualificazione di luogo non è sufficiente o appropriata a distinguere più enti con lo stesso nome, si aggiunge una qualificazione cronologica, costituita dagli anni di inizio e termine dell'attività (se l'ente ha cessato di esistere) o da quello di costituzione o fondazione (se l'ente è ancora attivo o non si conosce la data della sua estinzione).

Italia. Comando supremo delle forze armate <1918>
Italia. Comando supremo delle forze armate <1940-1943>

3.2.4. Qualificazioni tipologiche

Quando gli elementi precedenti non sono noti o non sono sufficienti a distinguere enti con lo stesso nome, o quando non sono efficaci per una chiara identificazione di alcuni tipi di enti (p.es. gruppi letterari o musicali, imprese e studi professionali), si aggiunge un'espressione che indichi la natura dell'ente.

Israël
(intestazione di rinvio per lo Stato di Israele)

Israël <casa editrice>
(pur essendo nota la sede legale, l'indicazione del ramo di attività è più efficace per identificare l'ente)

Air <gruppo musicale>

AIR <Autori inediti riuniti>
(intestazione di rinvio alla forma per esteso)

AIR <Association for Institutional Research>
(intestazione di rinvio alla forma per esteso)

4. Rinvii e richiami

4.1. Rinvii

I rinvii rimandano all'intestazione uniforme da un nome, o da una forma del nome, diversa da quella adottata. Per la formulazione dei rinvii si seguono le stesse norme che riguardano la forma delle intestazioni.

I rinvii dai nomi e dalle forme presenti nelle pubblicazioni catalogate sono obbligatori.

Sono obbligatori anche i rinvii dalla forma italiana di un nome, se esiste, o da più forme italiane d'uso corrente, quando l'intestazione uniforme è in un'altra lingua.

Altri rinvii sono opportuni almeno nei seguenti casi:

a) da nomi e forme che figurano nelle opere di consultazione d'uso comune e nelle pubblicazioni su un ente;

b) da sigle o forme ridotte del nome (senza prenomi, indicazioni di natura giuridica, etc.) che siano comunemente usate per fare riferimento all'ente;

c) da elementi di un nome, diversi da quello che figura in prima posizione, se la scelta è dubbia o costituisce un trattamento particolare, non familiare per l'utente (p.es. nomi dati in forma gerarchizzata o organi dell'amministrazione pubblica);

d) da forme che comprendano l'indicazione del luogo in cui l'ente ha sede, se questo non figura nell'intestazione adottata ma è comunemente usato per fare riferimento all'ente o per identificarlo.

È opportuno registrare con rinvii anche le variazioni ortografiche minori, in quanto possono portare a un insuccesso nell'interrogazione del catalogo.

Quando un semplice rinvio (*vedi*) può risultare poco chiaro, si aggiungono espressioni esplicative.

Si possono aggiungere, quando è opportuno, rinvii generali esplicativi che rimandano a un insieme di intestazioni affini, indicate esemplificativamente.

Comune di ...

vedi il nome del luogo (p.es. Roma, Caltanissetta, Pontedera, etc.)

Amministrazione provinciale di ...

vedi il nome geografico (p.es. Roma <Provincia>, Pisa <Provincia>, Forlì-Cesena <Provincia>, etc.)

Dipartimento di ...

vedi sotto il nome dell'ente di appartenenza (p.es. Italia. Dipartimento della funzione pubblica, oppure Università di Pisa. Dipartimento di storia, etc.)

4.2. Richiami o rinvii reciproci

I richiami o rinvii reciproci rimandano da un'intestazione uniforme a un'altra intestazione uniforme, relativa a un ente connesso con il primo (p.es. la denominazione precedente, o successiva, di un ente che abbia subito un cambiamento significativo del nome, o un ente subordinato che sia registrato in forma autonoma).

I richiami possono essere impiegati anche per collegare intestazioni uniformi di enti con intestazioni uniformi personali: p.es. per segnalare che un musicista, un architetto o un fotografo sono attivi sia individualmente che come componenti di un gruppo o titolari di uno studio.

A seconda dei casi e dei sistemi utilizzati, uno o più richiami fra enti connessi possono sostituire uno o più rinvii, o viceversa.

Teatro dell'Opera di Roma. Orchestra

vedi Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

oppure

Teatro dell'Opera di Roma

vedi anche Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

ENEL

vedi anche Commissione CNEN-ENEL per lo studio dei problemi sismici connessi con la realizzazione di impianti nucleari

Fitzcarraldo <fondazione>

vedi Fondazione Fitzcarraldo

oppure

Fitzcarraldo s.r.l.

vedi anche Fondazione Fitzcarraldo

Italia. Esercito. Bersaglieri

vedi Italia. Bersaglieri

oppure

Italia. Esercito

vedi anche Italia. Bersaglieri

Quando un semplice richiamo (*vedi anche*) può risultare poco chiaro, si aggiungono espressioni esplicative. Si possono comunque aggiungere espressioni esplicative predefinite, o formulate caso per caso, per specificare la relazione che lega le intestazioni.

Per il periodo successivo vedi ...

Vedi anche, per il periodo successivo, ...

Vedi anche i nomi dei componenti del gruppo: ...